

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (II)	<i>Pag.</i>	3
DIFESA (IV)	»	9
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	10
FINANZE (VI)	»	20
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	35
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	39
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	94
<i>INDICE GENERALE</i>	»	118

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*)

3

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.10.

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 marzo 2011.

Manlio CONTENTO (PdL) ricorda come le modifiche all'articolo 111 della Costituzione, volte a sancire il principio del giusto processo, siano state il frutto della convergenza della maggioranza e dell'opposizione di allora e come, in particolare, il secondo comma dell'articolo 111 attribuisca al Parlamento, con apposita riserva di legge, il compito di « assicurare » la ragionevole durata del processo.

Posto che la Costituzione attribuisce al legislatore questo specifico compito, la prima questione da affrontare — e sulla quale maggioranza ed opposizione dovreb-

bero confrontarsi — è come il legislatore debba assicurare la ragionevole durata del processo.

Bisogna prendere atto di come il provvedimento in esame, attraverso la cosiddetta « prescrizione processuale », ovvero un meccanismo che determina l'estinzione del processo decorso un dato periodo di tempo, costituisca una delle vie percorribili per assicurare la ragionevole durata del processo, indipendentemente dal fatto che una simile soluzione possa o meno piacere. Invece, l'opposizione non ha preso atto di ciò.

Rileva a tale proposito come, sul punto, il dibattito politico sia filtrato dalla presenza, talvolta ingombrante, della figura del Presidente del Consiglio, per cui l'opposizione, anziché argomentare nel merito e sotto il profilo tecnico, preferisce concentrarsi sulla mera contestazione dello scopo reale che a parere della stessa avrebbe la proposta di legge. Questo scopo sarebbe esclusivamente quello di consentire al *Premier* di evitare i processi che lo riguardano.

Con ciò non vuole escludere che per taluni provvedimenti tale argomentazione possa essere stata anche fondata, riferendosi a quando la maggioranza ed il Governo hanno agito per legittima difesa per difendere il *Premier* contro un uso politicizzato della magistratura, ma intende

sottolineare come, in un diverso clima politico e prescindendo dalla figura del Presidente del Consiglio, il dibattito su un provvedimento di contenuto simile a quello in esame sarebbe certamente più sereno, obiettivo e costruttivo.

Posto dunque che il legislatore ha il compito di «assicurare» la ragionevole durata del processo e che una possibile soluzione è rappresentata dal meccanismo della prescrizione processuale, occorre valutare se ed in quale misura questo meccanismo possa operare.

Si è obiettato, prendendo le mosse dalla giurisprudenza comunitaria, che non sarebbe corretto riferire i termini di estinzione del processo ai singoli gradi dello stesso, ma prevedere un unico termine che si riferisca alla ragionevole durata del processo nel suo complesso. Rileva, tuttavia, come una simile obiezione sia infondata, poiché non tiene conto che la Corte di giustizia si limita necessariamente ad affermare principi che poi troveranno diversa attuazione nei singoli Stati a seconda del rispettivo sistema processuale. La Corte, in sostanza, afferma un principio che poi si declina diversamente nei diversi Stati, a seconda delle profonde differenze tra i sistemi giudiziari. Rispetto ad altri Paesi, l'Italia, ad esempio, ha la peculiarità dei tre gradi di giudizio (che, in taluni casi, possono perfino diventare quattro), con il grado di appello che si articola in un nuovo giudizio di merito. I principi affermati dalla Corte di giustizia non possono quindi avere un valore applicativo universale e indistinto in tutti gli Stati membri, senza tenere conto delle caratteristiche dei relativi sistemi processuali. Nel caso di specie, appare quindi opportuno suddividere l'intero processo in diverse fasi temporali ciascuna con un proprio termine.

Sottolinea d'altra parte come, anche a voler stabilire un unico termine riferito al processo nel suo complesso, sia difficile stabilire la ragionevole durata per ogni singolo processo, dal momento che ciascuno si distingue dagli altri, ad esempio, per il numero delle parti coinvolte, per il numero dei testimoni e la complessità degli accertamenti istruttori.

Vi sono, dunque, degli interrogativi molto importanti ai quali dare delle risposte non solo politiche ma anche e soprattutto tecniche. Non dare delle risposte in tal senso, come sembra fare l'opposizione, conduce ad un palese paradosso. Da un lato, infatti, si sostiene che non si dovrebbe approvare una legge che stabilisca in termini oggettivi quando sia superato il limite temporale della ragionevole durata dei processi e, dall'altro, lo Stato continua a pagare risarcimenti del danno perché i giudici continuano ad emettere, in base alla legge Pinto, condanne per il superamento di quel limite temporale per quanto indeterminato. Secondo il provvedimento in esame, invece, il giudice deve sapere obiettivamente quando la durata di un processo sia divenuta irragionevole.

Occorre quindi una oggettiva delimitazione temporale che non può essere quella riferita al processo nella sua interezza, cioè senza tenere conto delle diverse fasi processuali. In caso contrario, infatti, si verificherebbero effetti paradossali, in quanto potrebbe accadere che gran parte del termine venga utilizzato dal primo grado del giudizio, rendendo sostanzialmente impraticabili i successivi per mancanza di tempo.

Vi è, quindi, l'esigenza di intervenire legislativamente per porre delle indicazioni oggettive relative alla ragionevolezza della durata del processo, tenendo conto delle diverse fasi processuali. Ciò non si può fare facendo riferimento ad ogni peculiarità di ogni singolo processo, anche se è innegabile che ogni processo è diverso da un altro. La generalità ed astrattezza della legge rende impossibile ancorare ogni termine legislativo alla concreta peculiarità di un particolare processo. Per farlo occorrerebbe attribuire al giudice una discrezionalità valutativa di una portata tanto ampia da rendere inutile la legge.

Altra questione è invece quella degli effetti che si determinerebbero nei casi nei quali venissero superati i termini di fase. Secondo l'opposizione è inaccettabile l'istituto della prescrizione processuale, che porterebbe all'estinzione di migliaia di

processi, secondo dati peraltro non verificati e del tutto discordanti da quelli forniti dal Governo. Su queste obiezioni, a suo parere, la maggioranza può discutere con l'opposizione per valutare se tali effetti siano realmente eccessivi e, quindi, in caso positivo, per introdurre gli opportuni correttivi. L'opposizione, invece, non vuole confrontarsi sulla specifica questione degli effetti, rimanendo barricata su una pregiudiziale contrarietà al testo nel suo complesso.

L'atteggiamento dell'opposizione, a suo giudizio, è del tutto errato e non tiene conto che in Italia da tempo, ogni anno, sono prescritti migliaia di reati poiché i processi non riescono a concludersi prima della prescrizione. Come ha avuto modo di sottolineare nel corso di una audizione il procuratore generale di Torino, dottor Marcello Maddalena, solo a Torino si concludono con la prescrizione del reato circa 10.000 processi l'anno. Si tratta di un dato impressionante che rende chiaro come in realtà il principio della obbligatorietà dell'azione penale sia sostanzialmente superato nei fatti, attribuendo alla mera discrezionalità, o meglio, all'arbitrio dei magistrati la scelta dei processi che si concluderanno entro i termini di prescrizione e quelli che invece sono destinati al macero. Che in tutto ciò vi sia una ingiustizia di fondo è del tutto evidente.

Sintomatico di questa situazione è un grave fatto avvenuto in questi giorni, che è peraltro oggetto di un'interrogazione parlamentare. Si riferisce alla lettera del pubblico ministero Fabio De Pasquale ai giudici del Processo Mills, perché sia fissato un calendario di udienze tale da evitare la prescrizione in ragione della carica istituzionale ricoperta dall'imputato Silvio Berlusconi. A suo parere, si tratta di un'iniziativa che fa emergere in modo palese la richiesta di un trattamento differenziato nei confronti di una persona, per il solo fatto che la stessa rivesta una certa carica. Inoltre, da ciò risulta evidente che l'esigenza di una pronuncia irrevocabile sul merito non sussisterebbe ove l'imputato non rivestisse quella carica istituzionale. Rileva quindi come sorga il dub-

bio che l'iniziativa in questione sia il frutto di una prassi adottata dall'ufficio che prevede un « doppio binario » di celerità, per il solo fatto che gli imputati rivestano o meno una carica istituzionale. In caso contrario, emergerebbe ulteriormente la grave disparità di trattamento riservata a Silvio Berlusconi. La gravità dell'episodio non viene meno per il fatto che si tratta di una richiesta di un pubblico ministero, cioè di una parte del processo, in quanto ciò potrebbe avere rilevanza solamente in un sistema nel quale le carriere siano separate.

Occorre, quindi, intervenire legislativamente per riequilibrare il sistema, che attualmente è sbilanciato a favore di una discrezionalità dei giudici che contrasta con la Costituzione e, in particolare, con il principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Gli effetti della prescrizione processuale dovranno essere valutati anche in relazione alla norma transitoria, per valutare se siano eccessivi gli effetti per i processi in corso.

In questa operazione di valutazione degli effetti, si dovrà tenere conto che occorre sempre equilibrare l'esigenza di fissare tempi certi e non indeterminati per il processo con quella di evitare di creare un sistema che possa portare alla cancellazione indiscriminata di un rilevante numero di processi. Invita l'opposizione ad abbandonare lo scontro politico nel quale si è gettata, per misurarsi costruttivamente in questa valutazione, ricordando che in tempi passati importanti esponenti della stessa avevano mostrato una forte sensibilità al tema dei tempi del processo fino a configurare sistemi caratterizzati da limiti temporali ben precisi.

Altra ragione di critica ricorrente al provvedimento è la mancata attenzione agli interessi della vittima, della quale molti si ricordano ora, avendola invece dimenticata quando si approvava la legge sull'indulto o addirittura dimenticandola oggi quando non viene dato alcun peso al fatto che l'attuale sistema processuale determina ogni anno migliaia di reati prescritti. Pur sottolineando come la vittima del

reato sia titolare di alcuni diritti incomprimibili, evidenzia come il principio della ragionevole durata del processi miri a tutelare in primo luogo la persona sottoposta a processo e come sia corretto che il legislatore individui dei termini oltre i quali un processo non possa più andare avanti.

Ribadisce, quindi, l'invito all'opposizione ad abbandonare l'atteggiamento di chiusura sul testo e ad affrontare l'esame del provvedimento in maniera costruttiva, anche cercando di trovare altre vie rispetto a quelle individuate dal Senato che possano comunque assicurare tempi certi al processo, qualora si accertasse che in realtà gli effetti della prescrizione processuale sarebbero eccessivi. A questo proposito, ricorda come il gruppo di IdV abbia preannunciato la presentazione di una serie di emendamenti accomunati dall'obiettivo di dare attuazione all'articolo 111 della Costituzione in maniera alternativa rispetto a quanto previsto dal testo in esame. Si augura che altrettanto faccia anche il gruppo del PD, scegliendo di non seguire quella parte della magistratura che ha deciso di contrapporsi assurdamente al Parlamento, manifestando in piazza fino a scioperare, dimenticando quali siano i principi fondanti della democrazia parlamentare nonché gli strumenti che l'ordinamento riconosce al giudice che ritenga una certa legge incostituzionale. Nel caso in cui un giudice ritenesse una legge in contrasto con la Costituzione e intendesse non applicarla, non avrebbe altri rimedi se non il sollevare una questione di legittimità costituzionale presso la Corte Costituzionale. Tutto il resto non è solamente in contrasto con la legge, ma viola i principi fondanti della democrazia. Tiene a sottolineare che lui mai avrà rispetto per questa parte della magistratura – fortunatamente non rappresentativa di tutta la magistratura – che si pone in rapporto conflittuale con il Parlamento.

Conclude rilevando come l'esame della proposta di legge all'ordine del giorno possa essere il banco di prova per verificare se l'opposizione voglia veramente riformare la giustizia ovvero se voglia la-

sciare tutto come si trova, nascondendosi dietro il solito *slogan* secondo il quale leggi della maggioranza sarebbero fatte contro i magistrati.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di condividere la valutazione fatta dall'onorevole Contento circa l'atteggiamento di chiusura adottato dall'opposizione, ritenendo che il dibattito sul testo sarebbe stato ben diverso qualora fosse stato svolto da tecnici anziché da politici. È innegabile che occorra un parametro obiettivo per fissare tempi certi al processo, così come richiesto dalla giurisprudenza europea che fissa il termine di sei anni, derogabile in casi particolari. Solo in questo modo potranno diminuire le condanne per violazione dell'articolo 6 della CEDU. Ricorda che la suddivisione in fasi temporali del processo nelle scorse legislature era stata valutata positivamente anche dalla senatrice Anna Finocchiaro nonché da altri importanti esponenti del centrosinistra che avevano presentato apposite proposte di legge.

Rileva inoltre come la tanto criticata norma transitoria sarebbe valutata sicuramente in maniera positiva qualora non vi fosse lo scontro politico sulla persona del Presidente del Consiglio, riferendosi a reati destinati alla prescrizione.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come il Sottosegretario Caliendo, se avesse partecipato assiduamente alle audizioni, saprebbe che sul provvedimento in esame si è svolto un approfondito dibattito tra tecnici.

Rileva inoltre un paradosso nelle argomentazioni della maggioranza. Sembra, infatti, che il problema principale non sia rappresentato dal fatto, incontestabile, che questa riforma sia fatta per il Presidente del Consiglio, bensì dal fatto che l'opposizione si preoccupi che una riforma ad uso e consumo di un singolo cittadino possa avere effetti devastanti sull'intero sistema giustizia.

Appare suggestivo, inoltre, il ragionamento del collega Contento, secondo il quale ciò che conta sarebbe solo l'obbligo

del legislatore di assicurare la ragionevole durata del processo, mentre gli effetti devastanti della cosiddetta riforma si porrebbero sullo sfondo; la maggioranza sarebbe disponibile a limitare tali effetti, ma sarebbe necessaria la collaborazione del centrosinistra, che dovrebbe astenersi dal fare un'opposizione frontale e basata su argomentazioni politiche.

Manlio CONTENUTO (Pdl) precisa di avere sostenuto esattamente il contrario. Ribadisce, infatti, che il nodo della questione è rappresentato dalla valutazione degli effetti del provvedimento.

Cinzia CAPANO (PD) rileva come il « giusto processo » di cui all'articolo 111 della Costituzione non si potrà mai realizzare attraverso il « processo breve », ovvero mediante la morte del processo per mera decorrenza dei termini. L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione conferma in modo incontrovertibile tale affermazione ed evidenzia come il tema centrale sia rappresentato dagli effetti devastanti di questo provvedimento.

Ritiene che, in ogni caso, che la Commissione non abbia assolto adeguatamente il proprio dovere di compiere una valutazione dell'impatto del provvedimento ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del Regolamento, e che sarebbe stato necessario anche richiedere una relazione tecnica al Governo ai sensi del comma 5 del predetto articolo. Ma è evidente che il Governo non abbia alcuna intenzione di fornire, in particolare, il numero esatto dei processi che si estinguerebbero in seguito all'approvazione del provvedimento. I dirigenti degli uffici giudiziari che sono stati auditi hanno fornito delle cifre allarmanti, che divergono da quelle che il Governo ha dichiarato. Di fronte a questa contraddizione il Governo ha una sola possibilità: quella di fornire le argomentazioni sulle quali si basano i dati dallo stesso elaborati e quindi, allo stesso momento, rilevare che magistrati hanno trasmesso al Parlamento dei dati falsi e, pertanto, procedere in via disciplinare contro costoro. Se tutto ciò non avviene è solo perché i dati non veritieri sono quelli del Governo.

Rileva quindi come l'articolo 7 del provvedimento sia una norma assolutamente fuori da ogni logica e realtà, costituendo una sorta di lapsus freudiano, che dimostra come la maggioranza non abbia idea oppure finga di non sapere quale sia il reale impatto della proposta di legge, anche sotto il profilo finanziario.

Evidenzia come l'articolo 111, secondo comma, non preveda che la legge « disciplini », ma che la legge « assicuri » il giusto processo, attribuendo le opportune risorse e migliorando l'organizzazione. Il Governo ha invece operato dei tagli alle piante organiche. Sottolinea inoltre come nei bilanci del 2009 e 2010 risultino degli enormi residui passivi, ritenendo che siano quelle le risorse per assicurare la ragionevole durata dei processi. Occorrerebbero, inoltre, degli interventi di carattere strutturale quale, ad esempio, una legislazione ispirata al principio del diritto penale minimo.

Tutti gli interventi di questo Governo e di questa maggioranza sembrano invece andare nella direzione opposta. Il provvedimento in esame aggrava tutti i problemi della giustizia. Cita, in particolare, gli effetti deleteri dell'istanza di anticipazione sul processo civile, come descritti nel corso delle audizioni. Si tratta di un provvedimento *killer*, che uccide la giurisdizione, anche quella civile.

Posto che ormai la giustizia è prossima alla paralisi, ritiene indispensabile uno scatto di orgoglio da parte di tutti: della magistratura, dell'avvocatura e anche della politica. Altrimenti si rischia di fare uscire la giustizia dalle aule dei tribunali, di ritornare al regolamento privato dei conti, all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni da parte dei cittadini. Ritiene che il Parlamento non solo non debba approvare questa proposta di legge, ma che addirittura non possa approvarla, perché vi è il rischio di paralizzare il sistema giustizia, determinando una sorta di « amnistia casuale ».

Infine, nel replicare all'onorevole Contento, ritiene che il pubblico ministero del processo Mills, non abbia compiuto nessun abuso allorché ha suggerito un calendario

per lo svolgimento del processo che riguarda un cittadino non come tutti gli altri, ma che ha potuto e può avvalersi di determinati istituti per non partecipare alle udienze.

Antonio DI PIETRO (IdV) preliminarmente chiede al rappresentante del Governo se possa confermare la notizia che da qualche ora circola, secondo la quale vi sarebbe l'intenzione di apportare una sostanziale modifica al provvedimento in esame. Modifica che comporterebbe il superamento della prescrizione processuale, per passare ad una mera segnalazione ai competenti organi disciplinari.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di non confermare quanto richiesto dall'onorevole Di Pietro.

Antonio DI PIETRO (IdV) preso atto della risposta del rappresentante del Governo, rileva come vi sia una sostanziale convergenza sul fatto che il processo in Italia sia affetto da una grave malattia. Ma osserva come la cura per questa malattia non possa certamente essere quella di non celebrare più i processi: in questo modo certamente l'Europa non potrebbe più rimproverarci dei tempi irragionevoli dei processi, ma è chiaro che si tratterebbe di una soluzione paradossale. Pertanto, condivide la diagnosi ma non la terapia.

Concorda con l'onorevole Contento quando sostiene che l'esame degli emendamenti dovrà essere una fase propositiva dell'esame di questo provvedimento. Preannuncia quindi la presentazione da parte del proprio gruppo di molti emendamenti che prospettano altre soluzioni al problema della eccessiva durata dei processi. In particolare, preannuncia la presentazione di emendamenti che affrontano dei temi cari al PdL, ovvero il divieto di

doppio incarico per i magistrati e il divieto per i magistrati che abbiano svolto funzioni parlamentari di rientrare nella magistratura. Esprime quindi curiosità per quale sarà il parere che il Governo esprimerà su tali emendamenti.

Sottolinea come spesso capita che, quando provvedimenti particolarmente delicati, anche in materia di giustizia, suscitano le proteste dei cittadini o delle categorie interessate, si chieda rispetto per il Parlamento. Si domanda, peraltro, quale rispetto meriti un Parlamento che continua ad usare strumentalmente il *fumus persecutionis* per far sfuggire i suoi componenti dalle indagini giudiziarie.

Non condivide quindi l'affermazione dell'onorevole Contento, secondo il quale, di fronte agli errori giudiziari ed anche alle proteste dei magistrati nei confronti del provvedimento in esame, il Parlamento eserciterebbe una sorta di legittima difesa. Ritiene che certamente occorra rivedere la disciplina sulla responsabilità dei magistrati, avendo presentato a tal fine un'apposita proposta di legge, ma che nulla possa comunque giustificare l'introduzione di misure che rendano concretamente impossibile o eccessivamente gravoso l'esercizio della giurisdizione.

In conclusione, auspica che in Commissione si possa svolgere un dibattito sereno ed equilibrato, che possa condurre all'individuazione degli strumenti tecnici più idonei ad affrontare i mali che affliggono la giustizia.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 18 di lunedì 14 marzo prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione di parlamentari dell'Assemblea nazionale del Vietnam 9

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Giovedì 10 marzo 2011.

**Incontro con una delegazione di parlamentari
dell'Assemblea nazionale del Vietnam.**

L'incontro informale si è svolto dalle
10.05 alle 11.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).

Audizione di rappresentanti di Confindustria (*Svolgimento e conclusione*) 10

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2754 e abb. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, e con condizioni*) 11

ALLEGATO (*Parere approvato*) 18

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008-A/R (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione e con condizione*) 14

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. Atto n. 317 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 17

ERRATA CORRIGE 17

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 10 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'ana-

lisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).

Audizione di rappresentanti di Confindustria.
(*Svolgimento e conclusione*).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giampaolo GALLI, *direttore generale di Confindustria*, reca il saluto del presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, il cui intervento era originariamente previsto, poiché impossibilitata a partecipare all'audizione per motivi di salute. Svolge, quindi, una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Maino MARCHI (PD), Roberto OCCHIUTO (UdC), Pier Paolo BARETTA (PD), Ludovico VICO (PD), Massimo VANNUCCI (PD), Maria Teresa ARMOSINO (PdL), Lino DUILIO (PD), Pietro FRANZOSO (PdL), Raffaello VIGNALI (PdL), Massimo POLLEDRI (LNP), Andrea LULLI (PD) e Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, ai quali replica Giampaolo GALLI, *direttore generale di Confindustria*.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, ringrazia il dottor Giampaolo Galli per il suo intervento. Dichiaro quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.45.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2754 e abb.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole, con condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, e con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO segnala l'opportunità che al comma 4 dell'articolo 1, lettera g), siano aggiunte, in fine, le parole: « nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Per quanto concerne l'articolo 2, fa presente la necessità di apportare alcune modifiche al testo. Rileva, infatti, come al comma 1, lettera b), debbano essere soppresse le parole: « alla tassazione » e, alla lettera e), le parole: « alle politiche pubbliche attraverso », siano sostituite con: « alla definizione di politiche pubbliche per ». Con riferimento alla lettera m) del medesimo comma, segnala la necessità, dopo le parole: « semplificazione amministrativa », di aggiungere le seguenti: « da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi e, alla lettera n), l'opportunità di sostituire le parole: « dell'aggregazione », con le seguenti: « di politiche volte all'aggregazione ». Per quanto concerne, infine, la lettera o) del medesimo comma 1 dell'articolo 2, fa presente che, dopo le parole: « la riduzione », dovrebbero essere aggiunte le seguenti: « nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario ».

In merito all'articolo 5 del testo all'esame della Commissione, rileva come, al comma 1, le parole: « regolamentari e amministrative, debbano essere sostituite dalle seguenti: « e regolamentari e, al medesimo comma, lettera c), le parole: « di gradualità e proporzionalità », vadano sostituite con le seguenti: « di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità.

Con riferimento al comma 3 del medesimo articolo 5, segnala l'opportunità che, dopo le parole: « maggiori oneri », siano aggiunte le seguenti: « per la finanza pubblica ». Fa presente, inoltre, come, al secondo periodo del medesimo comma 3, debba essere soppresso il riferimento ad esperti o società di ricerca specializzate e, conseguentemente, le parole: « nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie »,

siano sostituite con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

All'articolo 6, comma 4, rileva la necessità di aggiungere, dopo le parole: « comma 2, le seguenti: « , ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati ». Ritiene, inoltre, che debbano essere soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Con riferimento all'articolo 13, segnala l'opportunità che, al comma 1, alinea, dopo le parole: « lo Stato », siano aggiunte le seguenti: « nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi ». Fa presente, infine, che andrebbe soppresso il primo comma dell'articolo 16.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge C. 2754 e abb., recante norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese;

considerato che il progetto di legge reca in prevalenza disposizioni programmatiche e di principio volte a costituire lo statuto delle imprese e finalizzate ad orientare l'esercizio della futura attività legislativa ed amministrativa;

ritenuto, tuttavia, che occorre evitare che talune delle predette disposizioni possano essere ritenute di immediata applicazione, alimentando aspettative e generando contenziosi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

valutato, con riferimento all'articolo 5, comma 1, alinea, che appesantire eccessivamente l'istruttoria tecnica relativa all'adozione di provvedimenti amministrativi possa rendere eccessivamente complessa e onerosa l'attività delle amministrazioni;

valutato, con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), che prevedere, in

ogni caso, un'applicazione graduale dei provvedimenti normativi relativi alle imprese possa limitare eccessivamente l'operato del legislatore e l'esercizio della discrezionalità amministrativa, determinando l'insorgere di contenziosi ed effetti negativi sulla finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: alla tassazione;

all'articolo 2, comma 1, lettera m), dopo le parole: semplificazione amministrativa aggiungere le seguenti: da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi;

all'articolo 2, comma 1, lettera n), sostituire le parole: dell'aggregazione con le seguenti: di politiche volte all'aggregazione;

all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: la riduzione aggiungere le seguenti: , nel quadro della riforma dell'ordinamento giudiziario,;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: regolamentari e amministrative con le seguenti: e regolamentari;

all'articolo 5, comma 1, lettera c), sostituire le parole: di gradualità e proporzionalità con le seguenti: di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità;

all'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: maggiori oneri aggiungere le seguenti: per la finanza pubblica;

all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: di esperti o di società di ricerca specializzate.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie *con le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: comma 2 *aggiungere le seguenti:* , ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati.

All'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: lo Stato *aggiungere le seguenti:* nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi.

All'articolo 16, sopprimere il comma 1.

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 1, lettera e), sostituire le parole: alle politiche pubbliche attraverso *con le seguenti:* alla definizione di politiche pubbliche per;

all'articolo 9, sopprimere i commi 2 e 3 ».

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che con l'accoglimento delle condizioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore, il provvedimento risulterebbe privo di effetti, residuando solo le disposizioni di principio. Con riferimento all'articolo 9, recante iniziative contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, richiama la recente direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, nella stessa materia, sottolineando in proposito l'opportunità di valutare la compatibilità della richiamata direttiva con la disposizione in esame.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, rileva che la Commissione di merito potrà effettuare gli ulteriori eventuali approfondimenti sulla questione.

Enzo RAISI (FLI) rileva che il provvedimento compie un passo importante in favore delle piccole e medie imprese e che, malgrado il parere proposto dal presidente, in sostituzione del relatore, ponga diverse condizioni, nel suo complesso esso potrà essere recepito dalla Commissione di merito senza particolari problemi.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che talune delle condizioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore non rientrino nell'ambito della competenza della Commissione. Richiama in proposito la richiesta di sopprimere il riferimento alla tassazione dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), nonché la soppressione del comma 1 dell'articolo 16. Condivide le osservazioni svolte dall'onorevole Borghesi, che ha sottolineato come il provvedimento risulterebbe troppo asciugato nel caso in cui venissero recepite tutte le condizioni proposte.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, sottolinea come tutte le condizioni formulate al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, rientrino pienamente nella competenza della Commissione ed attengano effettivamente a profili di carattere finanziario. Con riferimento alla condizione relativa all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), sottolinea che il riferimento all'introduzione di eventuali misure di agevolazione fiscale sarebbe suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Invita comunque a formulare osservazioni puntuali con specifiche richieste di eventuale riformulazione del parere.

Massimo VANNUCCI (PD) condividendo le argomentazioni dell'onorevole Baretta, chiede di espungere la condizione relativa alla soppressione dell'articolo 16, comma 1, ritenendo preferibile nel caso una semplice osservazione.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, in merito all'articolo 16, osserva che la qualifica delle misure

contenute nel provvedimento in esame come livelli essenziali delle prestazioni è suscettibile di dar luogo ad effetti finanziari per la richiesta, da parte di regioni e autonomie locali, di maggiori finanziamenti da parte dello Stato, atteso che la normativa vigente impone l'integrale soddisfacimento di detti livelli essenziali.

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento alla disposizione in esame, propone di sopprimere il solo riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni, lasciando il resto del comma.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che sia preferibile confermare la condizione soppressiva dell'intero comma 1 dell'articolo 16, anche per evitare conflitti con le regioni che si vedrebbero attribuite competenze senza il conseguente trasferimento delle necessarie risorse. Sottolinea che un tale eventuale conflitto avrebbe solo l'effetto di frenare l'attuazione della legge.

Maino MARCHI (PD) con riferimento alla condizione relativa all'articolo 2, comma 1, lettera o), ritiene improprio il richiamo alla riforma dell'ordinamento giudiziario e comunque fuori dalle competenze della Commissione. Chiede pertanto che il medesimo venga espunto. Riguardo alla disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, del testo, rileva che il Governo non ha ancora chiarito in quale sede affrontare il tema dei livelli essenziali delle prestazioni e chiede che si definisca una strategia al riguardo.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, rileva che la fissazione di un termine preciso per la fine dei processi civili potrebbe determinare richieste risarcitorie a carico della pubblica amministrazione e che pertanto tale valutazione richiede un apposito atto normativo, indicato nella complessiva revisione dell'ordinamento giudiziario per ragioni sistematiche. Ritiene comunque che la condizione potrebbe essere riformulata.

Pier Paolo BARETTA (PD) con riferimento alla condizione relativa all'articolo

1, comma 4, lettera g), rileva come, nella formulazione proposta, vi sia stato un eccesso di rigore, mentre sarebbe stato sufficiente il richiamo all'assenza di nuovi o maggiori oneri. Chiede altresì di espungere la condizione relativa alla lettera m) del medesimo articolo nonché si associa alla richiesta dell'onorevole Marchi relativamente alla condizione incidente sulla lettera o) dello stesso. Chiede quindi di espungere la condizione di relativa all'articolo 5, comma 1, lettera c), che ritiene non avere profili finanziari.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore propone di riformulare la proposta di parere, modificando la condizione relativa all'articolo 2, comma 1, lettera o), nel senso di rinviare semplicemente ad apposito provvedimento normativo, senza riferimento espresso alla riforma dell'ordinamento giudiziario (*vedi allegato*).

Massimo VANNUCCI (PD) e Antonio BORGHESI (IdV) annunciano l'astensione dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere del presidente, in sostituzione del relatore, come da ultimo riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente, in sostituzione del relatore.

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

C. 2008-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione e con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore fa presente che le Commissioni riunite I e XII nella seduta del 9 marzo

2011 hanno deliberato il conferimento del mandato ai relatori sul testo del quale la Commissione ha avviato l'esame al fine dell'espressione del parere alle medesime Commissioni nella seduta del 9 marzo 2011. Non avendo le Commissioni di merito apportato ulteriori modifiche al testo, rinvia alla relazione svolta nella richiamata seduta del 9 marzo 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che il nuovo testo prevede l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, connotata da propri requisiti di autonomia organizzativa ed indipendenza amministrativa, in luogo della figura del Garante già contemplata nel testo originario. In via preliminare, fa presente che il testo risulta privo di relazione illustrativa e di relazione tecnica. Nel merito, come già rappresentato in sede di esame degli emendamenti al provvedimento, osserva che l'istituzione di una nuova Autorità, unitamente alla creazione di una struttura organizzativa interna, si pone in contrasto con il disegno di razionalizzazione previsto dalle disposizioni vigenti. Osserva inoltre che vengono poste le premesse per l'incremento dei trattamenti economici a causa della tendenza inevitabile all'allineamento con quelli percepiti nell'ambito delle amministrazioni similari. Con riferimento all'articolo 5, fa presente che l'istituzione dell'ufficio dell'Autorità garante, con sede in Roma, di livello dirigenziale non generale, si pone in controtendenza con le misure di riduzione delle strutture di primo e di secondo livello contenute nell'articolo 74 del decreto-legge n.12 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010. Rileva, inoltre, che la disposizione prevede genericamente che l'Ufficio sia composto da un massimo di 10 unità in posizione di comando, comprensiva dell'unità dirigenziale di seconda fascia, senza alcuna specificazione in merito all'area di appartenenza del personale medesimo. Osserva che andrebbero, pertanto, acquisiti elementi conoscitivi al fine di verificare

l'onere relativo al trattamento economico da corrispondere a tale personale, pari a 750 mila euro per l'anno 2011 ed a un milione e 500 mila euro a decorrere dall'anno 2012. Rappresenta, inoltre, che l'articolo all'esame non specifica se la sede del detto ufficio sia ubicata presso il Dipartimento per le politiche della famiglia o il dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri così come indicato nel testo precedente, evidenziando che l'ubicazione in altra struttura è, infatti, suscettibile di recare profili di onerosità. In relazione, poi, all'utilizzo di strumenti telematici per l'accesso all'ufficio del Garante, fa presente che la disposizione potrebbe comportare oneri di funzionamento. Sottolinea quindi che l'applicazione alla fattispecie in esame della disciplina relativa ai comandi presso la Presidenza del Consiglio, prevista dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999, determinerebbe disfunzioni presso i Ministeri di appartenenza, sui quali continuerebbe a gravare l'onere relativo al trattamento economico fondamentale, senza, tuttavia, poter disporre del relativo personale.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, formula, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del progetto di legge C. 2008-A/R, recante l'Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato come le modifiche apportate dalle Commissioni di merito all'articolo 5 del provvedimento in merito all'Ufficio dell'Autorità garante e al relativo personale, andrebbero corredate da elementi conoscitivi volti a verificare la loro compatibilità con le risorse stanziare dal comma 1 dell'articolo 7 al fine di fare fronte agli oneri complessivi derivanti dal medesimo articolo 5;

in mancanza di tali elementi conoscitivi, al fine di garantire che le disposizioni di cui all'articolo 5 trovino applicazione nei limiti delle risorse di cui al citato comma 1 dell'articolo 7, è necessario apportare alcune modifiche volte a precisare la disciplina applicabile al personale comandato presso l'Ufficio dell'Autorità garante, prevedendo nel contempo che i relativi oneri non possano superare il limite delle risorse del fondo istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fare fronte, tra le altre cose, al funzionamento del predetto Ufficio;

considerato che gli oneri di cui all'articolo 7, comma 2, possono essere configurati in termini di limite di spesa;

considerata, altresì, l'opportunità di introdurre all'articolo 7 una clausola di invarianza finanziaria, volta a stabilire che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento, ad esclusione di quelle richiamate dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 7, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime sul testo del provvedimento elaborato dalle commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: È istituito aggiungere le seguenti: , presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,;

sostituire le parole: da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni in posizione di comando obbligatorio con le seguenti: ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando obbligatorio;

dopo le parole: nel limite massimo di dieci unità aggiungere le seguenti: e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3.

all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: valutato nel limite massimo di con le seguenti: pari a.

all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

e con la seguente condizione:

all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: dello stato di previsione con le seguenti: dello stesso bilancio.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente, in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 11.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, comunica che nella seduta di ieri la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale ha deliberato di chiedere ai Presidenti delle Camere di disporre una proroga di venti giorni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, per l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario, atto n. 317, di cui è relatore l'onorevole Armosino in Commissione bilancio. Avverte, tuttavia, che l'Ufficio di Presidenza della medesima Commissione ha stabilito che il parere verrà espresso comunque entro la giornata di mercoledì 23 marzo prossimo. Ritiene, pertanto, che l'ulteriore articolazione dei lavori su tale provvedimento potrà essere stabilita dall'ufficio di presidenza che avrà luogo al

termine della seduta odierna. Propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 11.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.25 alle 11.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 450 del 9 marzo 2011, a pagina 23, prima colonna, trentesima riga, la parola: « e » è sostituita dalla seguente « o ».

ALLEGATO

Norme per la tutela della libertà d'impresa (Ulteriore nuovo testo unificato C. 2754 e abb.).**PARERE APPROVATO**

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge C. 2754 e abb., recante norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese;

considerato che il progetto di legge reca in prevalenza disposizioni programmatiche e di principio volte a costituire lo statuto delle imprese e finalizzate ad orientare l'esercizio della futura attività legislativa ed amministrativa;

ritenuto, tuttavia, che occorre evitare che talune delle predette disposizioni possano essere ritenute di immediata applicazione, alimentando aspettative e generando contenziosi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

valutato, con riferimento all'articolo 5, comma 1, alinea, che appesantire eccessivamente l'istruttoria tecnica relativa all'adozione di provvedimenti amministrativi possa rendere eccessivamente complessa e onerosa l'attività delle amministrazioni;

valutato, con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), che prevedere, in ogni caso, un'applicazione graduale dei provvedimenti normativi relativi alle imprese possa limitare eccessivamente l'operato del legislatore e l'esercizio della discrezionalità amministrativa, determinando l'insorgere di contenziosi ed effetti negativi sulla finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: alla tassazione;

all'articolo 2, comma 1, lettera m), dopo le parole: semplificazione amministrativa aggiungere le seguenti: da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi;

all'articolo 2, comma 1, lettera n), sostituire le parole: dell'aggregazione con le seguenti: di politiche volte all'aggregazione;

all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: la riduzione aggiungere le seguenti: , nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo,;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: regolamentari e amministrative con le seguenti: e regolamentari;

all'articolo 5, comma 1, lettera c), sostituire le parole: di gradualità e proporzionalità con le seguenti: di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità;

all'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: maggiori oneri aggiungere le seguenti: per la finanza pubblica;

all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: di esperti o di società di ricerca specializzate.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie *con le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: comma 2 *aggiungere le seguenti:* , ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati.

All'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: lo Stato *aggiungere le seguenti:*

nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi.

All'articolo 16, sopprimere il comma 1.

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 1, lettera e), sostituire le parole: alle politiche pubbliche *attraverso con le seguenti:* alla definizione di politiche pubbliche per;

all'articolo 9, sopprimere i commi 2 e 3 ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 20

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 e abbinate (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 22

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 9.45.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2011.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come, a seguito dei contatti informali avviati con la competente Commissione parlamentare del Senato, sarebbe emersa una sostanziale condivisione rispetto all'impostazione del testo unificato adottato dalla Commissione, e come, pertanto, si pongano le condizioni per consentire un

rapido *iter* di approvazione del provvedimento.

Alberto FLUVI (PD), ad integrazione delle considerazioni espresse dal Presidente, evidenzia come sul testo unificato adottato dalla Commissione si sia avuto un informale scambio di idee tra esponenti dei gruppi di maggioranza e di opposizione della competente Commissione del Senato, all'esito del quale si è condivisa l'opinione di non appesantire di ulteriori argomenti l'impianto fondamentale del testo unificato. Ritiene quindi che, qualora tale orientamento fosse assunto anche dal Governo, si potrebbe giungere in tempi relativamente rapidi all'approvazione definitiva dell'intervento legislativo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, pur non ritenendo opportuno procedere, nella seduta odierna, alla votazione delle proposte emendative presentate, considera utile compiere fin d'ora alcuni approfondimenti sulle proposte emendative che sono state accantonate, in quanto presentano profili problematici o non ancora adeguatamente chiariti.

In tale prospettiva occorre in primo luogo affrontare il tema della composizione del gruppo di lavoro previsto dall'articolo 1 del testo unificato, il quale è oggetto, tra l'altro, degli emendamenti accantonati Fluvi 1.8, Nicolucci 1.9, Messina 1.10 e 1.11.

Alberto FLUVI (PD), raccogliendo il suggerimento del Presidente, invita il relatore ad valutare ulteriormente alcuni aspetti dell'emendamento Pagano 1.1, sul quale è stato espresso parere contrario, verificando in particolare se sia possibile raccogliere alcuni spunti contenuti in tale proposta emendativa, relativamente all'organizzazione del gruppo di lavoro istituito dall'articolo 1, comma 3. Ritiene invece opportuno mantenere inalterate le previsioni concernenti gli ambiti di competenza del predetto gruppo di lavoro, come definiti dal testo unificato.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, in riferimento al rilievo espresso dal deputato Fluvi, considera fondamentale l'esigenza di sfrondare la struttura del gruppo di lavoro da ogni elemento superfluo, al fine di sottolineare il più possibile il carattere operativo del predetto gruppo, avvalendosi di risorse umane dotate di adeguata qualificazione professionale.

Sottolinea, altresì, l'esigenza che la struttura di prevenzione delle frodi individuata dall'articolo 1 del testo unificato non costituisca in ogni caso una duplicazione dell'autorità giudiziaria, ritenendo invece fondamentale responsabilizzare maggiormente le compagnie assicurative relativamente all'azione di contrasto alle frodi. In tale contesto il ruolo della struttura di prevenzione dovrà essere sostanzialmente quello di fornire alle medesime compagnie segnali di allerta, che consentano a queste ultime di individuare, in sede di liquidazione, i sinistri a rischio di frode.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita il relatore a formulare un'ipotesi di riformulazione del comma 4 dell'articolo 1 che venga incontro all'esigenza di garantire la

massima qualificazione professionale dei componenti del gruppo di lavoro.

Per quanto riguarda invece l'emendamento Messina 2.1, anch'esso accantonato, il quale esplicita la possibilità, per le imprese di assicurazione, di chiedere di sottoporre volontariamente i veicoli ad ispezione, prima della stipula del contratto di assicurazione, prevedendo in tal caso che le compagnie pratichino una riduzione tariffaria, ritiene che tale proposta emendativa, alla luce della proposta di riformulazione formulata dal relatore, possa sostanzialmente essere condivisa.

Alberto FLUVI (PD), in merito ai propri emendamenti 2.4 e 2.8, sui quali il relatore aveva chiesto chiarimenti, e che erano stati per tale ragione accantonati, sottolinea come le proposte emendative siano sostanzialmente volte ad escludere il rischio che le disposizioni concernenti la disciplina sull'attestazione dello stato di rischio possano essere utilizzate per eludere la previsione di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 134 del Codice delle assicurazioni, introdotta dal decreto-legge n. 7 del 2007, cosiddetto decreto-legge « Bersani », che consente, nel caso di stipula, da parte di familiari di un soggetto già assicurato, di un nuovo contratto di assicurazione per un veicolo, di ottenere che a tale veicolo sia assegnata una classe di merito non meno sfavorevole di quella del veicolo della stessa tipologia già assicurato da un congiunto stabilmente convivente nel medesimo nucleo familiare.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, rileva come le disposizioni in materia di attestazione dello stato di rischio contenute nel testo unificato non incidano sulla questione richiamata dal deputato Fluvi, ritenendo pertanto che gli emendamenti 2.4 e 2.8 risultino sostanzialmente superflui.

Alberto FLUVI (PD) si riserva di approfondire ulteriormente la tematica oggetto dei propri emendamenti 2.4 e 2.8, dichiarandosi comunque disponibile, in linea di massima, a ritirarli.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.20.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Nuovo testo unificato C. 2854 e abbinato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa preliminarmente che la discussione in Assemblea sul provvedimento dovrebbe iniziare nella giornata di lunedì 21 marzo, e che pertanto l'esame in sede consultiva su di esso dovrà concludersi entro martedì 15 marzo prossimo, al fine di consentire alla Commissione di merito di terminare l'esame in sede referente nella giornata successiva.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XIV Politiche dell'Unione europea, il nuovo testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, dei progetti di legge C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Il testo, che si articola in nove capi e si compone di 58 articoli, ha la finalità,

specificata dall'articolo 1, di disciplinare il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

L'articolo 2, comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, dal Ministro per le politiche europee, il quale ha il compito di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Al CIAE partecipano il Ministro per gli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno, nonché, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, anche il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, il presidente dell'Unione province d'Italia e il presidente dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani.

Il comma 5 demanda ad decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina del funzionamento del CIAE.

L'articolo 3 stabilisce, ai commi da 1 a 3, l'obbligo, per il Governo, di riferire semestralmente alle Camere sui temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede di Unione europea, di illustrare alle Camere la posizione che intende assumere, prima dello svolgimento delle riu-

nioni del Consiglio europeo, nonché di informare i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea.

Ai sensi del comma 4 il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee assicura, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, la tempestiva consultazione e informazione delle Camere in merito agli atti, ai progetti di atti e ai documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito delle procedure di coordinamento delle politiche economiche, nonché ai fini della predisposizione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della strategia per la crescita e l'occupazione.

L'articolo 4 stabilisce che i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, accompagnandoli, nei casi di particolare rilevanza, con una nota illustrativa della valutazione del Governo e con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.

In base al comma 4 la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale.

L'articolo 5 prevede che i competenti organi parlamentari possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei regolamenti delle Camere, sui progetti e sugli atti di cui all'articolo 4, nonché su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della legge. Da parte sua il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea, ovvero di altre istituzioni o organi dell'Unione, sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere, ovvero fornisce ai competenti or-

gani parlamentari adeguate motivazioni qualora il Governo non abbia potuto attenersi a tali indirizzi.

L'articolo 6 prevede che ciascuna Camera possa esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, che è inviato ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ed è trasmesso contestualmente al Governo.

L'articolo 7 disciplina l'istituto della riserva di esame parlamentare, in base al quale ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti di atti dell'Unione europea, può chiedere al Governo, informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di venti giorni dalla comunicazione con cui il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa le Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea.

In casi di particolare importanza politica, economica e sociale il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso, inviando alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

L'articolo 8, comma 1, prevede che il Governo informi tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata del Trattato sull'Unione europea, nonché delle altre procedure di modifica semplificata di norme dei trattati previste dal medesimo Trattato o del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ai sensi del comma 2 l'adozione da parte dell'Italia della decisione in materia

di difesa comune europea è fatta con legge, mentre il comma 3 specifica che, qualora l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea sia subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. In base al comma 4, nel caso di procedure di revisione semplificata della Parte III del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (relativa alle politiche dell'Unione e alle azioni interne), l'approvazione è fatta con legge, sulla base di un disegno di legge di approvazione.

Il comma 5 stabilisce che nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione (deliberazione del Parlamento nazionale qualora il Consiglio europeo decida che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata su materie per le quali è prevista ordinariamente l'unanimità, oppure decida che il Consiglio segua la procedura legislativa ordinaria in un caso in cui è prevista procedura legislativa ordinaria), la deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'Unione alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'Unione.

L'articolo 9 prevede, al comma 1, che, in relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli articoli 48, comma 2 (progetti di atti legislativi europei che ledano aspetti importanti del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro), 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (progetti di direttive in materia di cooperazione giudiziaria o di norme minime su reati e sanzioni che incidano su aspetti fondamentali dell'ordinamento giuridico penale di uno Stato membro), il rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio è tenuto a chiedere che la proposta

stessa sia sottoposta al Consiglio stesso, nel caso in cui entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.

Inoltre, ai sensi del comma 2, nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea (deliberazioni a maggioranza qualificata del Consiglio su decisioni relative a interessi e obiettivi strategici dell'Unione, su decisioni relative a proposte dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, decisioni relative all'attuazione di precedenti decisioni su un'azione o una posizione dell'Unione, su nomine di rappresentanti speciali dell'Unione), il rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio deve opporsi ad una decisione per specificati e vitali motivi di politica nazionale, qualora entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.

Al fine di consentire alle Camere di esprimersi su tali materie, il comma 3 prevede che il Governo trasmetta tempestivamente le predette proposte alle Camere, che possono formulare atti di indirizzo entro trenta giorni dalla trasmissione.

L'articolo 10 stabilisce che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione che indica: gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea; gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione; le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

Inoltre, sensi del comma 2, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione contenente informazioni:

sugli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento;

sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, con l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

sulla partecipazione dell'Italia alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, tra le quali è compresa, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, la politica fiscale;

sull'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale e territoriale, con indicazione circa l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione;

sul seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

L'articolo 11, comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti e alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia: delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; dei rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia disposti da organi giurisdizionali italiani; delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia; dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Inoltre, ai sensi del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, di con-

certo con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1

L'articolo 12 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee – comunichi alle Camere le decisioni assunte dalla Commissione europea inerenti l'avvio di una procedura di infrazione, vincolando il Ministero con competenza istituzionale prevalente a trasmettere alle Camere, entro 20 giorni dalla predetta comunicazione, una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento contestato con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intendono assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità con i rispettivi regolamenti.

L'articolo 13 prevede che il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.

L'articolo 14 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri informi le commissioni parlamentari competenti per materia e per i rapporti con l'Unione europea delle proposte o designazioni, effettuate dal Governo italiano, relative ai membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea,

della Corte dei conti europea e del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. Le predette commissioni possono, in coerenza con i rispettivi regolamenti, ascoltare in audizione le persone proposte o designate.

L'articolo 15 stabilisce che le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale sono svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale assume la denominazione di Dipartimento per le politiche europee.

L'articolo 16, comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, un Comitato tecnico permanente per gli affari europei, del quale il CIAE si avvale per la preparazione delle proprie riunioni.

Il comma 2 disciplina in dettaglio le funzioni del Comitato tecnico permanente, che coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana da esprimere in sede di Unione europea.

I commi da 3 a 7 regolano la composizione del Comitato, il quale è costituito ordinariamente da un rappresentante di ogni Ministro e che si articola in gruppi di lavoro. Al Comitato possono inoltre partecipare rappresentanti delle regioni, rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza, nonché, in qualità di osservatori, funzionari del Senato e della Camera dei Deputati designati dalle rispettive amministrazioni.

Il comma 9 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico.

L'articolo 17, comma 1, stabilisce che le attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico permanente sono svolte congiuntamente dalla Segreteria per gli affari europei.

I commi da 2 a 5 recano disposizioni in materia di utilizzo di personale per il funzionamento del CIAE.

L'articolo 18 prevede che le amministrazioni statali individuino al loro in-

terno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più nuclei europei, che assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali.

L'articolo 19 stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano favorire ed incentivare le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione, in particolare presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e organi dell'Unione, incluse le agenzie, in qualità di esperti nazionali distaccati.

L'articolo 20 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri convochi almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime, informando tempestivamente le Camere sui risultati emersi.

L'articolo 21 prevede a sua volta che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee convochi, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città e autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Anche in questo caso il Governo è tenuto ad informare tempestivamente le Camere e la Conferenza delle

regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione.

L'articolo 22 prevede, ai commi 1 e 2, che i progetti di atti normativi dell'Unione europea sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro per le politiche europee, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, assicurando a tal fine un'informazione qualificata e tempestiva in materia.

In base al comma 3 le regioni e le province autonome, a loro volta, possono trasmettere osservazioni, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ne dà contestuale comunicazione alle Camere.

Ai sensi dei commi 4 e 5, se un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa entro il termine di venti giorni. Qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea.

L'articolo 23 stabilisce che i Presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tramite la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, possono far

pervenire ai Presidenti delle Camere le osservazioni delle rispettive assemblee in tempo utile per l'esame parlamentare, ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee è tenuto ad assicurare, per il tramite della Conferenza Stato-città e autonomie locali, un'adeguata consultazione di comuni, province e città metropolitane, ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.

In base al comma 2, se i progetti di atti normativi dell'Unione europea riguardano questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche europee li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM, i quali possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

L'articolo 25 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri proponga al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia. A tal fine i membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni sono indicati, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, e, per le province e per i comuni, rispettivamente dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM, secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 26 prevede, al comma 1, che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee assicuri il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea, stabilendo a tal fine che il Comitato tecnico permanente del CIAE, nonché le ammini-

strazioni interessate, possono svolgere consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.

I commi 2 e 3 disciplinano il coinvolgimento del CNEL sui progetti di atti normativi dell'Unione europea riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale, mediante valutazioni e contributi, nonché mediante apposite sessioni di studio.

L'articolo 27 diversifica, in relazione agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, gli strumenti per la trasposizione del diritto europeo nell'ordinamento nazionale in due provvedimenti, al posto dell'attuale legge comunitaria: la legge di delegazione europea e la legge europea.

In particolare, la disposizione prevede un meccanismo articolato, in base al quale in primo luogo il Governo verifica lo stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo e ne trasmette le risultanze alle istituzioni competenti (organi parlamentari, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza dei presidenti di Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome) ai fini della formulazione di ogni osservazione.

Sulla base di tale verifica il Governo presenta al Parlamento, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il disegno di legge di delegazione europea, entro il 31 gennaio di ciascun anno, nonché il disegno di legge europea.

Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, in cui il Governo dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive in uno degli allegati; riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione; fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa; dà conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui

termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento; fornisce l'elenco delle direttive recepite con regolamento; fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive nelle materie di loro competenza.

L'articolo 28 specifica i contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea.

In particolare, ai sensi del comma 2, la legge di delegazione europea reca:

disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni-quadro;

disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive;

delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea e per l'attuazione di eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di potestà legislativa concorrente;

disposizioni che autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi.

In base al comma 3 la legge europea contiene invece:

disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

disposizioni strettamente necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo statale in caso di inadempienza delle regioni e delle province autonome all'esecuzione di atti dell'Unione.

Ai sensi del comma 4 gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea e alla legge europea, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe predefinite e pubbliche, fissate sulla base del costo effettivo del servizio reso.

L'articolo 29 disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea, in particolare per quanto riguarda: i termini di scadenza delle deleghe; l'eventuale parere parlamentare sugli schemi di decreto; l'obbligo di redigere una relazione tecnica sugli effetti finanziari; l'obbligo di ritrasmettere il testo degli schemi alle Camere qualora il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate con

riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ovvero quando non intenda conformarsi a pareri relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi; la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati; la copertura degli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nella legge di delegazione europea annuale, che è operata a valere su quota parte dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativa al Ministero dell'economia e delle finanze appositamente destinata dalla legge di stabilità annuale all'attuazione della legge di delegazione europea.

L'articolo 30 precisa i principi e criteri generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge di delegazione europea e a quelli contenuti nelle direttive da attuare.

Tali criteri prevedono:

che le amministrazioni direttamente interessate provvedano all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

che siano apportate le modifiche necessarie per un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare;

limiti alla possibilità di introdurre sanzioni amministrative e penali al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti;

che al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti che modificano precedenti direttive o atti già attuati si proceda apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva;

che, nella stesura dei decreti legislativi, si tenga conto delle eventuali modifi-

cazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

che, nel caso di sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse, siano individuate forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali;

che, qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, le direttive riguardanti le stesse materie siano attuate con unico decreto legislativo;

che sia assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, escludendo in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

L'articolo 31, comma 1, prevede che la legge di delegazione europea deleghi il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data della sua entrata in vigore, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Ai sensi del comma 3 i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere dei competenti organi parlamentari.

L'articolo 32 stabilisce che i decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti dell'Unione europea, ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale, sono adottati nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento. Tale previsione si applica anche all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti

legislativi di recepimento di direttive europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 33 prevede, ai commi 1 e 2, che nelle materie in cui vige la potestà legislativa esclusiva dello Stato, le quali siano già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento governativo, se così dispone la legge di delegazione europea, previo parere dei competenti organi parlamentari.

Ai sensi del comma 3, nelle materie in cui vige la potestà legislativa esclusiva dello Stato, ma non disciplinate dalla legge o da regolamento governativo, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ovvero con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia.

In base al comma 5, qualora le direttive dell'Unione europea da recepire consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge detta i principi e criteri direttivi in linea con quelli stabiliti dalle leggi di delegazione europea o dalle leggi europee per l'anno di riferimento, nonché le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative, ovvero per individuare le autorità pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.

Per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'ultimo periodo del comma, in base al quale la legge interviene a definire i predetti criteri quando l'attuazione delle direttive comporta l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative, ovvero la previsione di nuove spese o di minori entrate.

Ai sensi dell'articolo 34 gli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, sono attuati, nelle materie ri-

servate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, con decreto del ministro competente per materia, mentre, in base all'articolo 35, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione, ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea.

L'articolo 36 prevede, qualora il provvedimento di recepimento di una direttiva non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche europee, chieda ai ministri competenti le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmetta alle Camere una relazione che dà conto dei motivi adottati dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento.

Inoltre si stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa ogni sei mesi le Camere sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

L'articolo 37 stabilisce, al comma 1, che le regioni e le province autonome provvedono al recepimento delle direttive europee, nelle materie di propria competenza.

Ai sensi del comma 4, per le direttive europee, nelle materie in cui vige la potestà legislativa esclusiva dello Stato, il Governo, con legge, con atto avente forza di legge, con regolamento governativo o mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del

soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

In base al comma 5 il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa ogni sei mesi le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome, nelle materie di loro competenza.

L'articolo 38 disciplina i poteri sostitutivi dello Stato in materia di attuazione della normativa europea, prevedendo che lo Stato stesso possa adottare i relativi provvedimenti, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, nel caso di inerzia dei suddetti enti, previo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In tal caso, i provvedimenti statali adottati si applicano a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

Nei casi di cui all'articolo 35, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere.

L'articolo 39 stabilisce, al comma 1, che le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono prese dal Presidente del Consiglio o dal Ministro

per le politiche europee, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati.

In base al comma 3 il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà.

L'articolo 40 disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea.

A tal fine si prevede che lo Stato possa esercitare i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni, delle province autonome, degli enti territoriali, degli altri enti pubblici e dei soggetti equiparati che non adottino ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea e degli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Inoltre il comma 3 riconosce allo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei predetti soggetti, indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali, ovvero per gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ai sensi dei commi 5 e 6, la rivalsa è operata nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo, secondo le seguenti modalità:

a) qualora l'obbligato sia un ente territoriale, previa intesa sulle modalità di recupero;

b) per tutti gli enti e gli organismi pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica, diversi dagli enti territoriali, mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato, nonché in ogni altro caso non rientrante nelle precedenti previsioni.

Inoltre, ai sensi del comma 10, lo Stato ha diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

L'articolo 41 affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il coordinamento con i ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea.

L'articolo 42 obbliga le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti ad istituire o modificare aiuti di Stato, a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata, vincolando altresì le amministrazioni competenti a trasmettere le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee.

L'articolo 43 stabilisce il divieto di beneficiare di aiuti di Stato i soggetti che abbia ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. A tal fine le amministrazioni che concedono aiuti di Stato sono tenute a compiere verifiche in merito, avvalendosi anche delle informazioni e dei dati che

devono essere posti a disposizioni da parte delle amministrazioni centrali e locali.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 44, il quale disciplina le procedure di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi, prevedendo che esse siano effettuate da Equitalia S.p.a., per quanto riguarda le decisioni di recupero adottate in data successiva all'entrata in vigore della legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e del soggetto che l'ha concesso.

In tale contesto il comma 2 prevede che, entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti, determina le modalità e i termini del pagamento, stabilendo inoltre che il decreto del ministro competente costituisca titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.

Ai sensi del comma 3, qualora l'ente competente sia diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla Regione, dalla provincia autonoma o dal diverso ente territoriale competente, e le attività di riscossione sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente interessato.

Il comma 5 specifica che le somme revocate affluiscono all'entrata dei bilanci delle amministrazioni competenti, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 45 riconosce, ai commi 1 e 2, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per l'esecuzione di una decisione di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e per le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero.

Il comma 3 prevede che, entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti al recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche europee – l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle predette materie.

L'articolo 46 definisce il giudice competente in materia di ricorso contro provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconoscendo tale competenza al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, l'articolo 47 prevede che il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fin tanto che vige l'obbligo di recupero, ai sensi del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, mentre l'articolo 48 regola le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese.

L'articolo 49 esclude che nei confronti dei cittadini italiani possano essere applicate norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini dell'Unione europea.

Gli articoli 50 e 51 stabiliscono che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee – operino la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, nonché, per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.

L'articolo 52 prevede che la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche europee costituisca il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee, assolvere i compiti di Coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali e gestisca il Centro SOLVIT per l'Italia.

L'articolo 53 fa salve le competenze attribuite al Ministero degli Affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali.

L'articolo 54 reca una disposizione di carattere transitorio, specificando che le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 3 (ai sensi del quale le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, alle amministrazioni che intendono concedere aiuti, le informazioni e i dati necessari alle verifiche ed ai controlli), e di cui all'articolo 44, comma 4 (ai sensi del quale le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di recupero sono fornite dalle amministrazioni responsabili ad individuare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite), si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima dell'entrata in vigore della legge.

L'articolo 55 prevede una clausola di resistenza, in base alla quale le disposizioni della legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da suc-

cessive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

L'articolo 56 mantiene ferme le previsioni recate dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nonché delle relative norme di attuazione, mentre l'articolo 57 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 58 reca l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 52 del 1996, della legge n. 11 del 2005, n. 11 e del decreto-legge n. 207 del 2008, non compatibili con le nuove previsioni recate dal testo unificato, oltre ad aggiornare la denominazione del « Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie », alla luce della sua ridenominazione in « Dipartimento per le politiche europee ».

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	35
ALLEGATO (<i>Nuovi emendamenti del Relatore</i>)	37

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Accredia – Ente Unico nazionale di Accreditamento, Confindustria – Servizi Innovativi e Tecnologici e Confcommercio nell'ambito dell'esame, in sede comitato ristretto, delle proposte di legge C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova recanti « Disciplina delle professioni non regolamentate »	36
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 marzo 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 10.30.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che la non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio la cui riunione in sede consultiva è prevista alle ore 10.45 della giornata odierna. Sospende

quindi la seduta, in attesa della trasmissione del prescritto parere.

La seduta, sospesa alle 10.35, è ripresa alle 11.35.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo elaborato dal Comitato ristretto, è pervenuto, oltre ai pareri delle Commissioni I, II e VI, anche il parere della V Commissione che ha espresso parere favorevole con condizioni. Avverte, infine, che il relatore ha presentato emendamenti (*vedi allegato*).

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, illustra i suoi emendamenti volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione Bilancio ex articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Aggiunge che gli emendamenti 12.100 e 12.101 recepiscono un'osservazione della Commissione Affari costituzionali volta a chiarire che nelle imprese femminili e giovanili sono incluse le im-

prese individuali, mentre l'emendamento 9.100 recepisce un'osservazione della Commissione Giustizia.

Ludovico VICO (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati, esprime perplessità sul fatto che le condizioni poste dalla Commissione Bilancio ex articolo 81, quarto comma della Costituzione, siano effettivamente connesse alla copertura finanziaria delle disposizioni in esame, dal momento che più volte fanno riferimento alla legislazione vigente e a provvedimenti legislativi che dovranno essere adottati in fase applicativa delle disposizioni programmatiche e di principio recate dall'articolo 1 del testo unificato in esame.

Preannuncia la sua astensione sugli emendamenti 13.100 e 16.100 del relatore.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, concorda con le osservazioni del collega Vico.

Raffaello VIGNALI (PdL) preannuncia la sua astensione sull'emendamento 16.100 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 5.100, 5.101, 5.102,

5.103, 6.100, 9.100, 12.100, 12.101, 13.100 e 16.100 del relatore.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Raisi, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 10 marzo 2011.

Audizione di rappresentanti di Accredia – Ente Unico nazionale di Accreditamento, Confindustria – Servizi Innovativi e Tecnologici e Confcommercio nell'ambito dell'esame, in sede comitato ristretto, delle proposte di legge C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova recanti « Disciplina delle professioni non regolamentate ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.35.

ALLEGATO

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani,
C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.**

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

All'articolo 1, comma 4, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole: « , nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

1. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 2.

All'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: « alla tassazione ».

2. 100. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 2, comma 1, lettera m), dopo le parole: « semplificazione amministrativa » aggiungere le seguenti « da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi ».

2. 101. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 2, comma 1, lettera n), sostituire le parole: « dell'aggregazione » con le seguenti « di politiche volte all'aggregazione ».

2. 102. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 2, comma 1, lettera o) dopo le parole: « la riduzione » aggiungere le seguenti « nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo ».

2. 103. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 5.

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: « regolamentari e amministrative » con le seguenti: « e regolamentari ».

5. 100. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 5, comma 1, lettera c) sostituire le parole: « di gradualità e proporzionalità » con le seguenti: « di proporzio-

nalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità ».

5. 101. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « maggiori oneri » aggiungere le seguenti: « per la finanza pubblica ».

5. 102. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 5, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: « di esperti o di società di ricerca specializzate »; conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: « nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

5. 103. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 6.

All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: « comma 2 » aggiungere le seguenti: « , ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati ».

6. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 9.

All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le pubbliche amministrazioni, nelle transazioni commerciali, non

possono derogare unilateralmente ai termini di cui al presente articolo ».

9. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 12.

All'articolo 12, comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ovvero imprese individuali gestite da donne ».

12. 100. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 12, comma 11 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ovvero imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a trentacinque anni ».

12. 101. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 13.

All'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: « lo Stato » aggiungere le seguenti: « nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi ».

13. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 16.

All'articolo 16, sopprimere il comma 1.

16. 100. Il Relatore.

(Approvato)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	39
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati</i>)	42

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.15.

**Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che al disegno di legge comunitaria sono stati presentati presso la XIV Commissione 131 emendamenti e articoli aggiuntivi, dei quali 18 irricevibili in quanto già respinti o dichiarati inammissibili dalle Commissioni di settore, e che non sono pertanto inclusi nel fascicolo degli emendamenti (*vedi allegato*).

Ulteriori 7 emendamenti sono stati ritirati.

Sono invece da ritenersi inammissibili, in quanto estranei al contenuto proprio del disegno di legge comunitaria, poiché non rispondono ad esigenze di adegua-

mento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea, 27 proposte emendative.

Si tratta dei seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

6.01 Governo, in materia di revoca delle quote individuali per la produzione del latte e di prodotti lattiero caseari;

7.2. Monai, che sopprime la lettera c) dell'articolo 2, lettera volta a fare fronte ad una procedura di infrazione;

7.01 e 7.02 Comaroli e 7.03 Fugatti, che modifica il decreto legislativo 141/2010 attuativo della direttiva 2008/48/CE in materia di contratti di credito e modifiche al Testo unico bancario;

11.05 Governo e 11.07 Formichella, che ampliano le tipologie di vini, includendo quelli aventi una sovrappressione che non inferiore a 0,5 bar, che devono indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve;

13.01 Raisi, che sopprime le autorità d'ambito territoriale, affidando le funzioni da esse svolte all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

17.1 Formichella, che interviene in materia di qualità delle acque di balneazione, rifinanziando il decreto legislativo 116 del 2008;

18.01 Cosenza, che reca una delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 191 del Trattato di Lisbona per l'attuazione del principio « chi inquina paga », a tal fine recependo indicazioni contenute nel Libro verde sull'uso di strumenti di mercato ai fini della politica ambientale;

18.06 Governo, che inserisce nel testo del provvedimento una disposizione già contenuta nel decreto-legge 225 del 2010 recante proroga di termini (Legge n. 10 del 2011), di recente approvazione;

18.07 Stradella, che differisce i termini per l'entrata in vigore della disposizione relativa alla subordinazione del rilascio dei permessi di costruire all'introduzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

18.08 Stradella che differisce i termini relativi all'entrata in vigore di disposizioni in materia di inquinamento acustico;

18.023 Franzoso, che prevede, attraverso l'assunzione di personale dirigenziale, il rafforzamento del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico;

18.024 Rainieri, che proroga una autorizzazione di spesa relativa all'AGEA in materia di mercato dello zucchero;

18.025 Quartiani, in materia di agevolazioni relative all'accisa sul gasolio e sul gas;

18.026 Rainieri, che reca modifiche al decreto legislativo 161 del 2006, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria, introducendo una disciplina derogatoria ai valori limite previsti per alcune categorie di prodotti;

18.027 Togni, che modifica termini relativi all'entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti;

18.028 Guido Dussin, che modifica la legge comunitaria per il 2009 con riferi-

mento a disposizioni riguardanti la raccolta di apparecchiature elettriche e elettroniche, con finalità non rispondenti alla necessità di attuazione di obblighi comunitari;

18.029 Lanzarin che reca disposizioni di deroga in materia di smaltimento degli oli usati;

18.030 Lanzarin, che modifica disposizioni riguardanti la miscelazione dei rifiuti speciali;

18.031 e 18.032 Guido Dussin che recano deroghe riguardanti il trasporto di rifiuti pericolosi da parte di imprenditori agricoli;

18.041 Scilipoti, che reca modifiche alle disposizioni del decreto legge 225 del 2010 recante proroga di termini (Legge n. 10 del 2011) in materia di anatocismo;

18.042 Gioacchino Alfano, che reca revisione della disciplina in materia di regimi di vigilanza e stabilità finanziaria;

18.044 Formichella, che incrementa autorizzazioni di spesa in materia di sicurezza marittima.

La Presidenza, infine, si riserva la valutazione del nuovo emendamento 18.048 del Governo, oltre che una ulteriore valutazione dei seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: 7.04 Fugatti, 10.01 Paroli, 10.02 Consiglio, 11.04 Governo, 14.01 Paroli, 15.02 Quartiani, 16.01 Paroli, 18.09, 18.010, 18.015, 18.019 e 18.020 Gottardo, 18.022 Paroli, 18.016 Gottardo, 18.033 Montagnoli, 18.045 Formichella, 18.047 e 18.046 Porcino.

Deve purtroppo rilevare con rammarico come il numero delle proposte emendative presentate – malgrado i numerosi appelli che egli stesso, già in occasione dell'esame del precedente disegno di legge comunitaria, ha rivolto a tutti i gruppi parlamentare – sia estremamente elevato, anche rispetto al DDL comunitaria 2009, al quale erano stati presentati in prima lettura 56 emendamenti, circa la metà di quelli attualmente in esame.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea a sua volta come, nonostante gli appelli rivolti dal Presidente e dal relatore, non vi è stata limitazione nella presentazione delle proposte emendative, nemmeno da parte del Governo e della maggioranza. Questa situazione induce alcune riflessioni amare sull'Italia, paese difficilmente riformabile, nel quale i parlamentari sono spesso ridotti a portatori di istanze lobbistiche, più o meno legittime. In considerazione della complessa congiuntura internazionale e della difficile condizione del Paese nell'Unione europea sarebbe necessario un soprassalto di responsabilità da parte della classe politica, che non si vede invece nel disegno di legge comunitaria, né si è visto nel decreto-legge cosiddetto « milleproroghe ». Segnala in tale contesto che sono assai poco numerosi gli emendamenti presentati dal gruppo del PD e unicamente uno è stato dichiarato inammissibile; il suo gruppo si riserva naturalmente di valutare quali proposte emendative, anche tra quelle respinte alle Commissioni di settore, potranno essere presentate nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ritiene contraddittoria la posizione assunta dal collega Farinone, che lamenta spesso il fatto che il Governo imponga attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza il calendario dei lavori al Parlamento, ma che, in presenza di una intensa attività emen-

dativa di origine parlamentare, la riconduca a pressioni lobbistiche. Osserva come molti emendamenti presentati dal Governo e dalla maggioranza, tra i quali quattro di quelli recanti la sua firma, sono stati dichiarati inammissibili e come la Presidenza abbia condotto una valutazione improntata al massimo rigore e coerenza. Ribadisce la convinzione, in più occasioni manifestata dal suo gruppo, che il disegno di legge comunitaria non debba divenire una legge « omnibus », nel quale si inseriscono disposizioni estranee al suo oggetto proprio, ciò che non è affatto in contraddizione con il compito, proprio di ciascun parlamentare, di apportare il proprio contributo. Nella direzione di una razionalizzazione dei contenuti del disegno di legge comunitaria deve essere ricordato l'importante lavoro svolto in XIV Commissione che ha portato nella seduta di ieri alla definizione, all'unanimità, di un testo unificato delle proposte di legge, di origine parlamentare e governativa, di riforma delle legge n. 11 del 2005.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti sinora ritenuti ammissibili saranno trasmessi alle Commissioni di settore, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (C. 4059).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, Allegato A, dopo la direttiva 2010/60/UE, inserire le seguenti:

« 2010/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici »;

2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ».

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2010/53/UE, inserire le seguenti:

« 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario »;

2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione »;

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali »;

2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE »;

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) »;

2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza »;

2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) »;

2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ».

All'articolo 1, comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

« 2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana »;

All'articolo 1, comma 1, allegato B, sopprimere la seguente direttiva:

« 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida ».

1. 5. Il Governo.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva: 2010/53/UE, inserire la seguente:

« 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ».

1. 6. Cimadoro, Monai.

Al comma 1, commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva: « 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, de 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. »

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2010/31/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. »

*** 1. 4.** Mariani, Gozi, Realacci, Margiotta, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

« 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia ».

Conseguentemente, al comma 1, Allegato B, dopo la direttiva: 2010/30/UE, inserire la seguente:

« 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia ».

*** 1. 7.** Piffari, Monai, Cimadoro, Porcino.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Missioni connesse con gli impegni europei).

1. La disposizione di cui al quarto periodo del comma 12, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. 01. Il Relatore.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari).

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« In applicazione dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, prima dell'avvio di ciascun periodo di commercializzazione e tenuto conto della situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dispone la eventuale procedura di revoca delle quote individuali con decadenza del produttore dalla titolarità del quantitativo non utilizzato ».

6. 01. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante « Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari »).

1. All'articolo 7, dopo il comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,

n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 2.ter. L'indicazione non è necessaria quando, con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2 Sezione III (allergeni), la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato. »

6. 02. Il Governo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2009/52/CE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e

i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;

d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;

e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extracomunitario anche al lavoro nero nazionale, qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.

6. 03. Gozi, Damiano, Mosca, Farinone, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/115/CE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;

b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;

c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

d) modificare la disciplina interna alla luce della considerazione che la direttiva 2008/115/CE contempera l'interesse statale all'effettività dell'espulsione di stranieri irregolari con il rispetto della loro libertà personale, disegnando una procedura di rimpatrio, attraverso misure gradatamente coercitive che solo come *extrema ratio* culminano nel trattenimento presso i centri di identificazione ed espulsione, o in istituti penitenziari, nei quali gli stranieri – secondo la direttiva – devono essere tenuti separati dai detenuti ordinari, per un limite di tempo non eccedente i 18 mesi, e comunque solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di rimpatrio;

e) rendere effettivo il diritto al rimpatrio volontario, riconosciuto e garantito dalla direttiva, in particolare assicurando che la previsione normativa di sanzioni penali in caso di presenza o permanenza irregolare sul territorio dello Stato non si traduca nell'impossibilità per il cittadino privo di permesso di soggiorno di fare richiesta di rimpatrio volontario;

f) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal comma 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;

g) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno stato membro è irregolare abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;

h) anche alla luce di recenti sentenze giurisprudenziali, modificare la disciplina

del decreto legislativo n. 286 del 1998 laddove si prevede che l'accompagnamento alla frontiera sia l'atto cui ricorrere *in primis* per assicurare l'allontanamento dallo Stato dei cittadini, mentre la direttiva dispone che il fine dell'allontanamento sia raggiunto a seguito della notificazione di una decisione di rimpatrio e sia concesso un termine compreso tra i 7 e i 30 giorni per il rimpatrio volontario;

i) anche alla luce di recenti sentenze giurisprudenziali, modificare l'articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater* del decreto legislativo n. 286 del 1998 laddove prevedono un termine di soli 5 giorni per ottemperare all'ordine di allontanamento emanato dal questore – e la cui inottemperanza è penalmente sanzionata – termine che è inferiore al termine minimo di 7 giorni stabilito dalla direttiva per la decisione di rimpatrio;

l) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra-comunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ai sei mesi;

m) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento, prevenendo la possibilità di applicare misure sufficienti ma meno coercitive del trattenimento, in tutti gli altri casi;

n) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto

solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;

o) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;

p) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;

q) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a 60 gg;

r) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;

s) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti, e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché

dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 16;

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva: 2008/112/CE, aggiungere la seguente:

« 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – termine di recepimento: 24 dicembre 2010. ».

6. 04. Gozi, Zaccaria, Farinone, Bressa, Zampa, Amici.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7. 2. Monai, Porcino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifica al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 4 (Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385) sono apportate le seguenti modifiche:

a. dopo l'articolo 120-*quater* è aggiunto il seguente:

« ART. 120-*quinquies*. – (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali uniche forme di remunerazione, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso di spese.

2. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso di spese.

3. Le clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.

4. La Banca d'Italia adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente ».

b. All'articolo 144, comma 3, dopo le parole: « negli articoli 116 » sono inserite le seguenti: « , 120-*quinquies*. ».

2. All'articolo 28 (*Abrogazioni e norme finali*) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

6. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono abrogati. »

7. 03. Fugatti, Maggioni, Consiglio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Modifica al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 125-*bis*. (*Contratti e comunicazioni*) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-*bis*. la menzione che l'importo degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG non sono dovuti dal consumatore, restando in ogni caso a carico dell'intermediario; ».

7. 01. Comaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Modifica al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 125-*bis*. (*Contratti e comunicazioni*), dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-*bis*. È fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di modificare

le spese accessorie dei mutui e dei prestiti durante il piano di rimborso degli stessi. In tali casi non si applica l'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

7. 02. Comaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«7-bis: Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La misura del 10 per cento di cui al periodo precedente è ridotta al 5 per cento qualora la quota dei diritti di voto o del capitale sia detenuta da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati extracomunitari.»

7. 04. Fugatti, Maggioni, Consiglio.

ART. 8.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie a ridefinire l'attribuzione delle competenze di vigilanza regolamentare tra Banca d'Italia e Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in relazione ad aspetti attinenti ai fondi gestiti dalle Società di gestione del risparmio ivi inclusa La determinazione dei criteri generali di redazione dei rego-

lamenti dei fondi stessi e la loro approvazione, nonché la disciplina delle procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.

8. 1. Fluvi, Gozi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie ad individuare un adeguato grado di patrimonializzazione delle Società di gestione del risparmio in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

8. 4. Fluvi, Gozi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere che i regolamenti attuativi debbano consentire, tra le modalità adeguate di informazione pubblica di cui all'articolo 76 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, la pubblicazione su un sito web, nonché la frequenza della pubblicazione stessa, del prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote ogniqualvolta un Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote.

8. 3. Fluvi, Gozi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le integrazioni necessarie per definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una SGR in liquidazione coatta amministrativa e per prevedere, anche nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori qualora le attività del fondo siano insufficienti per l'adempimento delle relative obbligazioni.

8. 5. Gioacchino Alfano.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) per l'attuazione dell'articolo 53 della direttiva in esame prevedere l'emanazione di regolamenti attuativi che consentano la massima flessibilità operativa, ancorché ciò non pregiudichi il rispetto degli altri obiettivi della regolazione stessa.

8. 2. Fluvi, Gozi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2009/162/UE, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il terzo periodo del terzo comma è abrogato, e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: « In deroga al terzo ed al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-qua-

ter e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime. »;

b) all'articolo 7-bis, comma 3:

1) alinea, le parole « Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica » sono sostituite dalle seguenti: « Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a siffatto sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento »;

2) lettera *a)*, secondo periodo, le parole « di gas e di elettricità », sono sostituite dalle seguenti: « di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo »;

c) all'articolo 7-septies, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: « *g)* la concessione dell'accesso a un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o a una rete connessa a un siffatto sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati; »;

d) all'articolo 8-bis, primo comma:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: « le cessioni di navi », sono inserite le

seguenti: « adibite alla navigazione in alto mare e », e dopo le parole: « o della pesca », sono inserite le seguenti: « nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera »;

2) dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente: « *a-bis*) le cessioni di navi da guerra; »;

3) alla lettera *b*), le parole: « di navi e » sono soppresse;

4) alla lettera *d*) le parole: « pesca costiera locale, il vettovagliamento », sono sostituite dalle seguenti: « pesca costiera, le provviste di bordo »;

5) alla lettera *e*) sono apportate le seguenti modifiche:

5.1) le parole: « di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) », sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *a*), *a-bis*), *b*) e *c*) »;

5.2) le parole: « di cui alle lettere *a*) e *b*) », sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *a*), *a-bis*) e *b*) »;

6) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente: « *e-bis*) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera *c*) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere *a*) e *c*) e del loro carico. »;

e) all'articolo 13, comma 2, lettera *c*), le parole « di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6 »;

f) all'articolo 17, secondo comma, è aggiunto infine il seguente periodo: « Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. »;

g) all'articolo 38-*bis*, secondo comma, dopo le parole: « valore aggiunto » sono aggiunte le seguenti: « , e nelle ipotesi di

cui alla lettera *d*) del medesimo terzo comma quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al cinquanta per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera *a-bis*) »;

h) all'articolo 67:

1) al comma 1, lettera *a*), sono soppresse le parole: « , con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea »;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis*. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera *a*), il pagamento dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati ad essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, previamente autorizzate dall'autorità doganale.

2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma *2-bis* l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi in un altro Stato membro dell'Unione europea. ».

i) all'articolo 68, la lettera *g-bis*) è sostituita dalla seguente: « *g-bis*) le importazioni di gas mediante un sistema del gas naturale o una rete connessa a un siffatto sistema, ovvero immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di

gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.»;

j) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «1. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le seguenti operazioni sono non imponibili ed equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con detta Unione, nei limiti per questi ultimi della partecipazione dell'Unione stessa;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue Istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui al n. 3), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.

3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto.».

k) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, è abrogato.

2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38:

1) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti

soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema.»;

2) la lettera *c-bis*) del comma 5 è sostituita dalla seguente: «*c-bis*) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;».

b) l'articolo 41, comma 2-*bis*, è sostituito dal seguente: «2-*bis*. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.».

3. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanarsi di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale da attuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere da *a*) a *c*) e da *e*) a *j*), e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

8. 01. Gioacchino Alfano.

ART. 9.

Sopprimerlo.

***9. 1.** Abrignani, Nicolucci.

Sopprimerlo.

***9. 3.** Porcino, Borghesi.

Sopprimerlo.

***9. 4.** Il Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. L'attribuzione diretta al territorio di « Roma capitale » dei fondi strutturali europei erogati, in funzione del riconoscimento della qualifica di Livello NUTS 2, non comporta una riduzione della quota di risorse comunitarie da devolvere ai restanti territori della Regione Lazio.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Tavolo di concertazione e d'intesa fra gli enti territoriali della Regione Lazio, qualificati come NUTS 2 e NUTS 3, destinatari delle risorse comunitarie erogate ».

9. 2. Gozi, Pompili.

ART. 10.

Al comma 1 sopprimere la lettera e) e, al comma 4, sopprimere le parole da: « ed è consentito » fino a: « nel territorio di riferimento ».

10. 2. Fluvi.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere il riordino delle professioni del turismo montano, con particolare riguardo ai titoli e ai requisiti per l'esercizio delle professioni di guida alpina e aspirante guida, accompagnatore di media montagna, guida vulcanologica e guida alpina vulcanologica, guida canyoning, maestro d'arrampicata, guida alpina speleologica e guida speleologica, guida equestre su terreno montano; prevedere che la figura professionale di guida alpina sia l'unica idonea a svolgere le attività espressamente codificate sia nella conduzione dei clienti sia nell'insegnamento, quali l'accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche, l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione di quelle sciistiche su piste di sci alpino e di sci nordico; riservare allo Stato l'introduzione di nuove figure professionali del turismo montano non previste dalla legge n. 6 del 1989 e dei relativi profili, in osservanza di quanto disposto dal dlgs n. 30 del 2006; stabilire i requisiti formativi minimi validi su tutto il territorio nazionale per ciascuna professione del turismo montano, al fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione; individuare una piattaforma nazionale per la formazione delle figure esercenti professioni del turismo montano; definire il concetto di « materiale alpinistico »; definire la forma delle scuole di alpinismo nonché le relative modalità di accesso; definire le modalità e i requisiti per il conseguimento dei titoli relativi alle specializzazioni di nuova istituzione ed il funzionamento degli elenchi

speciali di cui all'articolo 22 legge 2 gennaio 1989 n. 6, nonché la rappresentanza dei soggetti esercenti le medesime specializzazioni;

10. 1. Quartiani.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Norma per la gestione dei rifiuti tossici in attesa della revisione della Decisione europea 2000/532/CE).

L'attribuzione della caratteristica « Ecotossico » (H14) riportato alla nota 1 dell'allegato I del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, è attuata secondo le modalità riportate nell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7 – in attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma e) del decreto legislativo in parola.

10. 01. Paroli, Nicolucci.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

1. Dopo l'articolo 61 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è inserito il seguente:

ART. 61-bis. – (Prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edilizio da parte degli esercenti la professione di geometra). – 1. Al fine di eliminare le restrizioni non giustificate alla prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edile da parte degli esercenti la professione di geometra, sono consentite agli iscritti all'albo dei geometri e geometri laureati le

seguenti attività, fermo restando le competenze già contemplate dalle vigenti leggi:

a) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni civili in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con armature di ferro, che presentino volumetria pari o inferiore a 5.000 metri cubi fuori terra ed abbiano le seguenti dimensioni strutturali, con esclusione dei sottotetti, qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili:

1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di tre piani fuori terra oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;

2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di due piani fuori terra, oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;

b) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni destinate ad attività agricole, produttive, commerciali, terziarie, ricettive e ad esse assimilabili, in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con armature di ferro, anche a struttura prefabbricata, che abbiano le seguenti dimensioni strutturali:

1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 10.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;

2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 6.000 metri

quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le norme per la sua attuazione ».

10. 02. Consiglio.

ART. 11.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis) l'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito locale può concedere capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media, ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, ai fornitori di contenuti audiovisivi e di dati ed ai fornitori di servizi media radiofonici autorizzati in ambito nazionale ».

11. 9. Il Relatore.

Al comma 3, prima della lettera a) aggiungere la seguente:

0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni;

Conseguentemente, al comma 3, lettera a) *sostituire la parole:* di accesso al mercato *con le seguenti:* dei diritti di accesso.

Conseguentemente, al comma 3, lettera q) *sostituire le parole:* nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* ed aggiornamento, coerentemente con il criterio 0a), del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore ».

***11. 16.** Di Biagio.

Al comma 3, prima della lettera a) aggiungere la seguente:

0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni;

Conseguentemente, al comma 3, lettera a) *sostituire la parole:* di accesso al mercato *con le seguenti:* dei diritti di accesso.

Conseguentemente, al comma 3, lettera q) *sostituire le parole:* nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* ed aggiornamento, coerentemente con il criterio 0a), del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore ».

***11. 17.** Buttiglione.

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: di accesso al mercato *con le seguenti:* dei diritti di accesso.

11. 2. Consiglio.

Al comma 3, alla lettera h) dopo le parole: nonché di protezione dei dati personali: *aggiungere le seguenti:* e delle informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione su Internet od altre applicazioni.

11. 5. Consiglio.

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni che attribuiscono all'autorità di regolazione la facoltà di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili e che a tal fine siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese.

11. 8. Crosio.

Al comma 3, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera p).

11. 11. Il Relatore.

Al comma 3, lettera p), dopo la parola: valutazione *aggiungere le seguenti:* da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

11. 1. Fucci.

Al comma 3, lettera q), sostituire le parole da: per le garanzie fino a: di cui al comma 1 con la seguente: indipendenti.

Conseguentemente, dopo le parole: sviluppo economico, , aggiungere le seguenti: garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni di competenze.

11. 7. Crosio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le comunicazioni di cui all'articolo 130, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere effettuate anche in presenza di un unico consenso informato, manifestato ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto.

11. 6. Crosio.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 37 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008).

1. All'articolo 37, comma 2, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. alla lettera a) sono soppresse le parole: « , senza le prescritte autorizzazioni »;

b. alla lettera a), capoverso 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « senza le prescritte autorizzazioni »;

c. alla lettera a), capoverso 2), le parole: « , oppure produca o commercializza uova » sono sostituite con le seguenti: « senza la prescritta registrazione »;

d. alla lettera e), capoverso 1), sono soppresse le parole: al divieto di trattamenti per la conservazione »;

e. alla lettera e), capoverso 3), le parole: « articoli 6 e 11, relativi » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 6 relativo »;

f. alla lettera f) dopo le parole: « articoli 8, » è inserita la seguente: « 11, » e dopo le parole: « regolamento (CE) n. 589/2008 » sono inserite le seguenti: « e le disposizioni nazionali applicative »;

g. alla lettera g), sono soppresse le seguenti parole: « ai sensi della normativa vigente »;

h. alla lettera g), le parole: « agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative » sono sostituite dalle seguenti: « sull'uso di diciture facoltative dalle norme comunitarie e disposizioni nazionali applicative in materia di commercializzazione delle uova ».

i. alla lettera h), è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al di fuori dei casi consentiti la stessa sanzione si applica a chiunque detiene, pone in commercio uova non stampigliate e/o non classificate nonché effettua trattamenti di conservazione o di refrigerazione delle uova della cat. A. La sanzione per la detenzione o la commercializzazione di uova non stampigliate o non classificate non si applica al dettagliante che detiene o pone in vendita uova in confezioni originali, sempre che il dettagliante non sia in condizione di avere conoscenza della violazione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione. »

2. L'articolo 37, comma 4, della legge 7 luglio 2009, n. 38, è abrogato.

3. All'articolo 37, comma 7, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: « dell'irrogazione delle sanzioni » sono sostituite dalle seguenti: « dell'accertamento delle violazioni ».

11. 01. La II Commissione.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento e la revisione della disciplina sanzionatoria in attuazione del regolamento (CE) 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi che modifica il regolamento (CE) 1831/2003 e che abroga le direttive 73/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471 (CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della Salute e del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo al fine di assicurare la piena integrazione tra la normativa nazionale e quella comunitaria sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4 e nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a. riordino, coordinamento e riformulazione dell'apparato sanzionatorio in applicazione delle nuove disposizioni comunitarie che regolamentano le norme di commercializzazione, preparazione ed uso dei mangimi, con particolare riferimento all'etichettatura obbligatoria e facoltativa, compreso l'utilizzo dei claims nutrizionali;

b. armonizzazione dell'intero apparato sanzionatorio attraverso la previsione di disposizioni sanzionatorie anche in applicazione del regolamento (CE) 1831/2003 in tema di additivi destinati all'alimentazione animale ed alla riformulazione delle prescrizioni di cui alla direttiva 93/74/CE per gli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali;

c. razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio secondo principi di efficacia, afflittività e proporzionalità da attuare secondo i criteri stabiliti all'articolo 2, comma 1, lettera e) della presente legge nonché attraverso la rimodulazione delle sanzioni penali vigenti, sia con riferimento alla scelta della pena sia con riguardo alla misura delle sanzioni stesse in considerazione dell'attenuato disvalore giuridico di alcune condotte correlate al minor rischio di contagio della BSE.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

11. 02. La II Commissione.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante « Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva »).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

ART. 3.

(Designazione dell'origine).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare in etichetta o

nei documenti commerciali degli « oli extra vergini di oliva » e degli « oli di oliva vergini », la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli « oli extra vergini di oliva » e degli « oli di oliva vergini », in difformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che può indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva-composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini » e « dell'olio di sansa di oliva » in difformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che evoca una qualunque origine geografica.

4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli « oli extra vergini di oliva » e « oli di oliva vergini », non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative

del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendone obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli « oli extra vergini di oliva » e degli « oli di oliva vergini » previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi compresa l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro. »

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

ART. 5. Identificazione delle partite.

1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro ».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

ART. 6. Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi.

1. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5, sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro, se i fatti ivi previsti sono riferiti a quan-

titativi di prodotto non superiori a cento litri.

2. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5, sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trenta mila litri.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati, il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione ».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: « inflazione » è sostituita con la parola: « infrazione » e le parole: « si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie » sono sostituite dalle parole: « le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate ».

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 è sostituito dal seguente: « 1. Senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo.

11. 03. La II Commissione.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Norme di delega sulla procedura concorsuale in materia di crediti marittimi)

1. In attuazione della legge 23 dicembre 2009, n. 201, entro il termine di dodici

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, uno o più decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, come modificata dal Protocollo adottato a Londra il 2 maggio 1996.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata, nell'ambito della disciplina delle procedure concorsuali vigenti nell'ordinamento italiano, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la *par condicio* dei creditori, il rispetto del contraddittorio e la celerità della procedura;

b) attribuire la priorità, come consentito dall'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, ai crediti per danni causati alle opere portuali, ai bacini ed alle vie navigabili sugli altri crediti menzionati al paragrafo 1, lettera h), del medesimo articolo 6;

c) prevedere l'obbligo della preliminare costituzione del fondo di limitazione a carico del soggetto che richiede il beneficio della limitazione;

d) disporre l'applicazione della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come previsto dall'articolo 15 della Convenzione, in tutti i casi in cui una delle persone aventi il diritto di limitare la responsabilità presenta un'istanza di limitazione dinanzi ad un giudice della Repubblica, ovvero presenta istanza di revoca del sequestro di una nave o di altri beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;

e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:

1) le modalità della preventiva costituzione del fondo di limitazione al fine dell'ammissione alla procedura di limita-

zione e la possibilità di presentazione della relativa domanda anche anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;

2) l'indicazione del giudice competente per la procedura di limitazione;

3) il contenuto della sentenza di apertura;

4) la formazione e verifica dello stato passivo;

5) la disciplina delle opposizioni;

6) la distribuzione del fondo;

f) disporre l'abrogazione espressa delle norme contrarie ed incompatibili.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. »

11. 04. Il Governo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

1. Al fine di dare piena applicazione al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di

un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia, e il Ministro dell'economia e finanze, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e alle altre disposizioni comunitarie, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009, e successive modificazioni;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso e in materia di embarghi commerciali, nonché

per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti nell'ambito dei limiti di pena previsti nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 in quanto compatibile con il Reg. (CE) 428/2009 con particolare riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi statuite per quanto applicabili alle condotte previste nel medesimo Reg. (CE) n. 428/2009.

4. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

11. 06. Formichella.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifica dell'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, all'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 10 è sostituito con il seguente:

« 10. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti,

dei vini frizzanti e dei vini aventi una sovrappressione non inferiore a 0,5 bar, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve. ».

11. 05. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifica dell'articolo 6, comma 10, e dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6, comma 10, è sostituito con il seguente:

10. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei vini aventi una sovrappressione non inferiore a 0,5 bar, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve. »;

b) all'articolo 24, comma 5, le parole: « comma 3 » sono sostituite con le seguenti: « comma 4 ».

11. 07. Formichella.

(Inammissibile)

ART. 12.

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera q) dopo le parole: « in materia di » inserire le seguenti: « prestazione di servizi di investimento, »;

b) alla lettera r) dopo la parola: « coordinamento » inserire le seguenti: « con la normativa in materia di società fiduciarie, nonché ».

12. 3. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui agli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti

illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno dei caporalato;

d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;

e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extracomunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole. ».

12. 01. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Regolazione dei servizi idrici).

« All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 186-bis è sostituito dal seguente:

« 186-bis. Decorso quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico le funzioni già esercitate dalle Autorità, con particolare riferimento alla regolazione tariffaria e alla qualità del servizio, sono affidati all'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci fino al decreto ministeriale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

13. 01. Raisi.

(Inammissibile)

ART. 14.

Al comma 2 sopprimere le parole da: e dopo le parole: fino alla fine del comma.

14. 2. Il Relatore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo

258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, nonché al fine di rispondere alle esigenze per gli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il 31 luglio 2011, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la durata delle concessioni demaniali da un minimo di tre anni ad un massimo di sei anni, i criteri di rinnovo e di eventuale revoca delle medesime;

b) i criteri e modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di comparazione fra più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale, ovvero che offrano maggiori garanzie di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) la previsione di una procedura di selezione del concessionario basata sulla presentazione di una proposta di gestione dell'area ambita in concessione dalla quale si delineino i servizi offerti e le strutture impiegate, accompagnata dalla presentazione di un piano economico-finanziario dal quale si evinca la durata dell'ammortamento degli investimenti;

d) la previsione di una procedura di evidenza pubblica che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario, indichi come criteri ponderali di giudizio delle proposte e di selezione della migliore proposta non solo il canone-prezzo di concessione offerto, bensì la qualità e la varietà dell'attività svolta in base a obiettivi di salute pubblica, di politica sociale, della salute e della sicu-

rezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario;

e) la previsione di meccanismi compensativi delle eventuali perdite del concessionario uscente da parte del concessionario entrante, nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

f) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le parole: nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.

14. 6. Borghesi, Donadi, Di Pietro, Porcino, Evangelisti, Favia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015 il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

d) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le parole: , nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.

14. 5. Mariani, Fontanelli, Realacci, Margiotta, Bratti, Vannucci, Fluvi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Proroga del termine previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 per l'attuazione della direttiva 96/92/CE).

Nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999, come modificato dall'articolo 15, comma 6-ter, lettera e) del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, le parole: « entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle parole: « entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

14. 01. Paroli, Nicolucci.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifica al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante « Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana ». Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 novembre 2010 nella causa C-47/09).

1. Al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante « Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana » sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 6 è abrogato;

b) all'articolo 7, il comma 8 è abrogato.

2. Lo smaltimento delle scorte di prodotti di cioccolato che riportano nell'etichettatura il termine: « puro » abbinato al termine: « cioccolato » in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, oppure la dizione: « cioccolato puro » in altra parte dell'etichetta dovrà avvenire entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

14. 02. Maggioni.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica

nell'edilizia, il Governo è tenuto a seguire oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) raccordare e coordinare la disciplina prevista dalla direttiva 2010/31/CE con le direttive 2009/28/CE, 2006/32/CE, 2009/72/CE e la relativa normativa di recepimento;

b) garantire la promozione congiunta di efficienza energetica nell'edilizia attraverso programmi e misure di miglioramento dell'efficienza energetica e la installazione di sistemi alternativi ad alta efficienza oltre che di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica e calore;

c) attuare negli edifici esistenti programmi e misure di miglioramento dell'efficienza energetica previsti nell'Allegato III della Direttiva 2006/32/CE attraverso la installazione delle tecnologie ivi espressamente indicate;

d) prevedere espressamente in sede di pianificazione, progettazione, costruzione, ristrutturazione di edifici pubblici e privati in aree residenziali, industriali, commerciali, agricole e artigianali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, sistemi alternativi ad alta efficienza quali:

sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili;

cogenerazione ad alto rendimento;

teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo, in particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabili;

pompe di calore.

e) attuare una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga conto delle norme europee ed essere coerente con la pertinente legislazione dell'Unione europea e nazionale, comprese le direttive 2006/32/CE e 2009/28/CE.

15. 01. Di Biagio.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

1. All'articolo 23-bis) del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133, il secondo periodo del comma 9 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano non solo alle società quotate in mercati regolamentati, ma anche alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

15. 02. Quartiani.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Contrasto all'evasione di IVA in importazione da Paesi Terzi).

1. Al fine di assicurare la piena ed effettiva riscossione delle risorse proprie dell'UE di cui alla decisione 2007/436/CE EURATOM, al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole « agli effetti dell'IVA » aggiungere le parole « iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti ».

15. 03. Il Relatore.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Norma per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE).

Gli impianti cogenerativi riconosciuti come tali ai sensi delle norme applicabili

alla data di entrata in esercizio, hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi né agli incentivi definiti in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge n. 99/09, a un incentivo pari al 50 per cento di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dal 2014, sempreché, in ciascuno degli anni del predetto periodo, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio. Il periodo di incentivazione di cinque anni viene esteso a tutta la vita utile dell'impianto qualora il medesimo impianto, in ciascuno degli anni successivi ai primi cinque, sia qualificabile come impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

16. 01. Paroli, Nicolucci.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Delega al governo per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Procedura d'infrazione n. 2006/2378).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, che sostituisce la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, recepita con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche in considerazione di quanto dispone L'articolo 10 della presente direttiva, al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) stabilizzare gli incentivi temporanei previsti dalla legislazione vigente per

gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione finalizzati al miglioramento della prestazione energetica per la climatizzazione invernale; agli interventi sugli edifici esistenti o su parti di essi o su singole unità immobiliari riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali e finestre comprensive di infissi; all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

b) prevedere che gli incentivi per gli interventi di miglioramento della prestazione energetica sul patrimonio edilizio esistente spettino alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, per gli alloggi in proprietà o in gestione degli istituti medesimi, nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base ad un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

2. Il comma 2-bis, dell'articolo 35, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

3. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.

2-ter. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso. ».

b) all'articolo 15, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.

7-ter. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore. ».

4. L'articolo 9, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia all'articolo 1, commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2010/30/UE, aggiungere la seguente: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

16. 02. Mariani, Gozi, Realacci, Margiotta, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

ART. 17.

Prima del comma 1, aggiungere il seguente:

01. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, dopo le parole « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » aggiungere le seguenti « anche al fine di adottare le più adeguate misure di propria competenza per salvaguardare la tutela dell'ambiente marino potenziando le relative attività di controllo e di successivo intervento per assicurare altresì il miglioramento delle acque di balneazione. A tal fine l'autorizzazione di spesa cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è rifinanziata con 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

17. 1. Formichella.

(Inammissibile)

ART. 18.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) al comma 1, dopo la lettera *c-bis)*, è aggiunta la seguente:

« *c-ter)* in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalità tecniche di utilizzo di rete da posta derivante è sempre disposta, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da

tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza ».

18. 1. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 191 del Trattato sull'Unione europea in materia di protezione dell'ambiente attraverso l'introduzione del principio « chi inquina paga »).

1. Al fine dare una nuova visione alle politiche di tutela dell'ambiente agendo sul piano della prevenzione e della dissuasione dei comportamenti dannosi e sull'incentivazione di quelli virtuosi, il Governo è delegato ad attuare uno o più decreti legislativi, anche apportando le opportune modifiche al Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), per dare piena attuazione al principio comunitario « chi inquina paga » espressamente richiamato nell'articolo 191, comma 2, del Trattato sull'Unione europea.

2. Per l'attuazione della delega di cui al precedente comma, il Governo si attiene ai seguenti principi direttivi:

a) recepire le indicazioni contenute nel Libro verde sull'uso di strumenti di mercato ai fini della politica ambientale, COM(2007) 140 del 28 marzo 2007;

b) scoraggiare, tramite gli strumenti della fiscalità ambientale, i comportamenti dannosi per l'ambiente e al tempo stesso incoraggiare i comportamenti rispettosi dell'ambiente, promuovendo altresì l'innovazione e la ricerca e lo sviluppo in materia;

c) elaborare un sistema di fiscalità ambientale che non generi nuovi o maggiori oneri per lo Stato attraverso un meccanismo compensativo tra incentivi per chi non inquina e aggravati per chi invece inquina.

18. 01. Cosenza, Scalia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1266/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura per i vini).

1. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei vini di cui all'allegato XI-ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 (regolamento unico OCM), immessi sul mercato o etichettati prima del 30 giugno 2012 e conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005.

18. 03. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nella Comunità europea, di seguito denominato « regolamento », secondo i seguenti principi direttivi:

a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento;

b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;

c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento e sua destinazione ad integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto al rispetto anche dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

18. 04. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi).

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 le parole: « 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, » sono sostituite dalle seguenti: « in anticipo ».

18. 05. Il Governo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n.40, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della Salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'istituto Superiore di Sanità e al Centro Nazionale Trapianti.

2. Con successivo decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 1, da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'istituto Superiore della Sanità e al Centro Nazionale Trapianti.

18. 06. Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Allineamento di disposizioni esistenti a nuovi obblighi derivanti dal recepimento di direttive europee).

La scadenza di cui al comma 289 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differita al 31 dicembre 2011.

18. 07. Stradella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico, proroga dei termini per l'attuazione dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

Il comma 1, dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è così modificato: le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

18. 08. Stradella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357).

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 è sostituito dal seguente:

ART. 12.

(Introduzioni e reintroduzioni).

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti il

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute per quanto di competenza, e la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione ed il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'Allegato D e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, nonché per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal successivo comma 3, nel rispetto delle finalità del presente decreto e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 708/2007 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o ripopolamento sulla base delle Linee Guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o ripopolamento delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero della Salute, presentando agli stessi Ministeri apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto.

3. È vietata l'introduzione in natura di specie e popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e popolazioni autoctone, laddove la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.

4. Su istanza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute per quanto di competenza, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.

5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il Regolamento (CE) n. 708/2007 e successive modifiche e integrazioni.

6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, che evidenzi l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenziasse l'ineadeguatezza dette informazioni scientifiche disponibili, dovranno essere applicati principi di prevenzione e precauzione, compreso il divieto all'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato stabilito dall'articolo 20 della Direttiva 92/43/CEE.

7. Nel Decreto di cui al comma 1 sarà specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3.

18. 09. Gottardo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la Direttiva 2002/49/CE).

1. Al fine di assicurare una completa armonizzazione della Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determi-

nazione e alla gestione del rumore ambientale, della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, il Governo è delegato ad adottare, nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni o integrazioni ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)* della legge 26 ottobre 1995 n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo quanto disposto dall'articolo 3 comma 3 e dall'articolo 11 comma 2 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e prevedono l'armonizzazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)* della legge quadro n. 447/95 e dei regolamenti di cui all'articolo 11 comma 1 della stessa legge quadro con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano, ma anche la sottoposizione ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni intervenute dopo la loro promulgazione.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 con i piani di azione, le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche previsti dalla Direttiva 2002/49/CE e recepiti dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194 all'articolo 2 comma 1 lettere *o)*, *p)* e *q)*, agli articoli 3 e 4 ed agli allegati 4 e 5 nonché con i criteri previsti dal decreto di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 3, comma 1, lettera *f)*, come modificata dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, articolo 15, comma 1, lettera *d)*;

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla Direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 447/95 ed introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento ed integrazione di quelli introdotti dalla legge 447/95;

c) aggiornamento della disciplina delle sorgenti di rumore relative alle infrastrutture dei trasporti e agli impianti industriali;

d) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive;

e) regolamentazione della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;

f) aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica di cui agli articoli 2 e 3 della legge 447/95;

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.

h) regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano

espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareri.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

18. 010. Gottardo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, concernente « Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche »).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di riordino, coordinamento, integrazione e semplificazione delle disposizioni di cui alla Parte III del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modificazioni, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680 ex articolo 258 TFUE che contesta la non conformità della Parte III del decreto legislativo n. 152/06 alla direttiva in parola, nonché evitare rischi di procedura di infrazione per non

corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE.

In particolare il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri anche attraverso l'abrogazione o modificazione della normativa vigente:

a) riordino, coordinamento e semplificazione degli strumenti di pianificazione (Piano gestione del rischio idrogeologico, Piano di gestione dei bacini idrografici, Piano di tutela) anche al fine di superare la sovrapposizione tra i diversi piani e snellire il procedimento di adozione e approvazione degli stessi con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale nonché del riesame ed aggiornamento degli stessi Piani;

b) riordino delle disposizioni in materia di Autorità competenti dei distretti idrografici, ivi compresi quelli transfrontalieri, precisandone l'articolazione gerarchica e settoriale delle competenze e l'assetto finanziario, nonché di ripartizione territoriale dei distretti idrografici stessi, nel rispetto della normativa comunitaria e in relazione agli obiettivi comuni da raggiungere;

c) riformulazione delle disposizioni inerenti, per i corpi idrici superficiali e sotterranei e per la gestione del rischio idrogeologico, l'attività di monitoraggio, l'analisi conoscitiva delle caratteristiche del distretto idrografico, l'analisi economica finalizzata anche al recupero dei costi, l'esame delle pressioni e degli impatti, l'analisi di rischio per gli aspetti qualitativi e quantitativi, e il loro riesame periodico;

d) riformulazione degli obiettivi ambientali anche in funzione della tutela delle acque destinate all'uso idropotabile nonché della disciplina relativa agli obiettivi a specifica destinazione;

e) riordino della normativa vigente in relazione al programma di misure, ai controlli e relativo riesame periodico nonché l'introduzione delle scadenze temporali entro cui applicare eventuali nuove

misure individuate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e successivi aggiornamenti;

f) modifiche, integrazioni e abrogazione di ogni altra definizione, disposizione e concetto necessari al raggiungimento della conformità con la normativa comunitaria e nazionale vigente;

g) riordino, razionalizzazione e snellimento delle normative in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico sovrappostesi negli anni creando situazioni frammentarie, sia per quanto riguarda la parte III del decreto legislativo n. 152/2006, che per la legislazione in materia non confluita nella stessa;

h) riordino ed aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d'uso della risorsa idrica.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

18. 011. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Attuazione della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre

2009 relativa alla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 prevedono l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 nell'ambito della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono adottati, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri di cui all'articolo 1, comma 2, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE del 23 marzo 1994, concernente gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, non si applica il paragrafo 3 dell'allegato VII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

18. 013. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più

decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;

b) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;

c) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva;

d) revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli;

e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

18. 014. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

18. 015. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per il riordino normativo nella materia sui prodotti fitosanitari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, con le disposizioni del Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, del Regolamento (CE) 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e con le disposizioni attuative delle direttive

2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2009 e 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24.10.2009.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Ministro della Salute, del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione, della commercializzazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;

b) rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione ed informazione del consumatore e della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

c) individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio della copertura del costo effettivo del servizio, delle tariffe dovute dalle imprese per le procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari e ai controlli ufficiali;

d) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore fitosanitario, in conformità alle disposizioni comunitarie.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di

cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

18. 017. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifica del decreto legislativo 27 gennaio 109/1992 «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e successive modifiche» come modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2003 n. 181 «Attuazione della direttiva 2000/13/CE, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità).

L'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 è sostituito dal seguente:

« ART. 6.

(Designazione degli aromi).

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel capo IV del Regolamento (CE) n. 1334/2008, gli aromi sono designati con i seguenti termini:

a. "aromi", o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h) del regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli aromi ed alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti;

b. “aroma di affumicatura”, o “aromatizzanti di affumicatura prodotti da alimenti o da categorie o basi di alimenti (cioè aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio) se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all’articolo 3, comma 2, lettera *f*) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.

2. Il termine “naturale” per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine “aroma”.

4. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il chinino e la caffeina, l’indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine “aromi”, con la dicitura “incluso chinino” o “inclusa caffeina”.

5. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull’etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: “Tenore elevato di caffeina”. Tale menzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell’articolo 14, dall’indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100ml.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine “caffè” o “tè”.

18. 018. Il Governo.

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

Al comma 3 dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, al primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all’articolo 19-bis ».

18. 019. Gottardo.

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Termini relativi all’applicazione delle sanzioni per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

1. All’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, al comma 1, le parole: « Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. *a*), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni » si interpretano nel senso che fino al termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni restano in vigore le disposizioni sanzionatorie previste per la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari connessi al trasporto dei rifiuti vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 205 del 2010 ».

18. 020. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ».

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;

b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;

c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle

persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per: motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;

e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'omettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;

f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra-comunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;

g) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

h) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;

i) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;

l) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;

m) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;

n) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;

o) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di

verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16 ».

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera n), si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2008/112/CE, aggiungere la seguente:

« Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ».

18. 021. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Norma interpretativa a garantire la libera circolazione dei servizi ai sensi degli articoli da 56 a 62 del Trattato Unione europea).

All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il secondo periodo del comma 9 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano non solo alle società quotate in mercati regolamentati, ma anche alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ».

18. 022. Paroli, Nicolucci.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005).

Al comma 1 le parole da « , un decreto legislativo per » sono sostituite dalle seguenti: « uno o più decreti legislativi per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati nonché per ».

18. 016. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle Finanze, della giustizia e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nella Comunità europea, di seguito denominato « regolamento », secondo i seguenti principi direttivi:

a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento;

b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;

c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento e sua destinazione ad integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto al rispetto anche dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

18. 04. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Al fine di assicurare un più efficace utilizzo delle risorse finanziarie provenienti dalla Comunità europea per i programmi di sviluppo delle politiche di coesione territoriale ed evitare la revoca dei relativi finanziamenti, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire un apposito concorso per posizioni dirigenziali di seconda fascia.

2. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, gli incarichi dirigenziali di cui al comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006 n. 233, conferiti nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 7, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere riconfermati fino al completamento delle predette procedure concorsuali, fatte salve le disposizioni in materia di quiescenza e ferma restando, in ogni caso, la dotazione organica vigente relativa alla qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico.

3. Al relativo onere quantificato in seicentomila euro si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo delle risorse derivanti dal *turn over* di assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero dello sviluppo economico.

18. 023. Franzoso.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni per la conclusiva attuazione delle misure nazionali di cui all'articolo 36, comma 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello Zuccherio).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite massimo di 21 milioni di euro, è prorogata al 31 dicembre 2011. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 21 milioni di euro, si provvede con le somme presenti sul bilancio di AGEA e non ancora erogate, assegnate all'AGEA stessa ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

18. 024. Rainieri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. A decorrere dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 si applicano le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13 comma 2 legge 28 dicembre 2001 n. 448.

All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del « programma fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

18. 025. Quartiani, Miglioli, Marchi, Froner, Mariani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161).

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, le parole « , nei quattro anni successivi alle date ivi previste, » sono soppresse.

18. 026. Rainieri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 12 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante « Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti », come modificato dal decreto ministeriale 28 settembre 2010 e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle infor-

mazioni relative all'anno 2011, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, ed entro il 31 dicembre 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012 »;

b) il termine di cui al comma 2, è prorogato al 31 dicembre 2011;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il contributo di cui all'articolo 4 è dovuto a decorrere dal termine di cui al comma 2. ».

18. 027. Togni, Lanzarin, Guido Dussin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 4 giugno 2010 n. 96, Legge Comunitaria 2009).

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge 4 giugno 2010, n. 96, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

e-bis) all'articolo 10, comma 2, le parole « 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio », sono soppresse;

e-ter) all'articolo 20, comma 4, le parole: « e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2 », sono sostituite dalle seguenti: « e diversamente, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2 entro e non oltre il 31 dicembre 2011. ».

18. 028. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto previsto dall'articolo 187 comma 1, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze ».

18. 029. Lanzarin, Togni, Guido Dussin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

« 2-bis, Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, così come era consentita dal presente articolo e dall'Allegato G in vigore precedentemente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime ».

18. 030. Lanzarin, Togni, Guido Dussin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Al comma 2, lett. c), dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo la parola « producono », inserire le seguenti « e trasportano ».

2. Dopo il comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

« 9-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che trasportano i propri rifiuti non pericolosi non sono tenuti agli adempimenti di cui al presente articolo. ».

18. 031. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2011 gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario non sono soggetti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

18. 032. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 settembre 2009, resa alla causa C-573/2007).

1. Il termine del 31 dicembre 2011, di cui al comma 8, lettera a), dell'articolo

23-bis del decreto-legge 25 giugno 2009, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottare per garantire il pieno adeguamento della normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 settembre 2009, resa alla causa C-573/2007, e alla « Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) », pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 aprile 2008, n. 91, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Conseguentemente, al medesimo comma 8, lettera a) del citato articolo 23-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero, limitatamente per i servizi idrici e dei rifiuti gestiti dalle sopracitate società « in house » che hanno chiuso in utile l'ultimo bilancio consuntivo, le amministrazioni cedano fino al 40 per cento del capitale attraverso le medesime modalità di cui alla lettera b) del comma 2.

18. 033. Montagnoli, Lanzarin, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Applicazione della direttiva 2010/75/UE alte emissioni di sostanze inquinanti emesse dai cementifici).

1. I limiti imposti dal decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133, attuativo della direttiva 2000/76/CE relativa all'emissione in atmosfera delle sostanze inquinanti emesse dagli inceneritori-termovalorizzatori, si applicano anche alle emissioni di sostanze inquinanti emesse in atmosfera dai cementifici.

18. 038. Miotto.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).

Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « gli articoli 7, 8, 11, commi 1 » le parole « e 3 » sono sostituite con « e 6 »;

b) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole « agli articoli 7, 8, 11, commi 1 » le parole « e 3 » sono sostituite con « e 6 »;

c) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole « gli obblighi di cui agli articoli 11, » le parole « comma 3 » sono sostituite con « comma 6 »;

d) All'articolo 7 comma 5 lettera a) dopo le parole « riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11, » le parole « comma 3 » sono sostituite con « comma 6 »;

e) All'articolo 5, comma 5, dopo le parole « da parte dell'autorità competente » aggiungere le seguenti: « A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni »;

f) All'articolo 6 comma 10 dopo le parole « fornendo al medesimo le informazioni pertinenti » sono aggiunte le parole « , comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, »;

g) L'articolo 8 comma 1 è sostituito dal seguente:

«L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro, il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:

a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;

b) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonché i termini per la presentazione delle stesse;

c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

d) la natura delle eventuali decisioni;

e) indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.

L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla

data di pubblicazione da parte dell'operatore.

Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni ».

h) L'articolo 8 comma 2 è sostituito dal seguente «I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui al comma 1 »;

i) All'articolo 10 comma 1 lettera a) dopo le parole « ai sensi dell'articolo 11, » le parole « comma 2 » sono sostituite con le parole « comma 3 »;

j) All'articolo 10 comma 1 lettera c) dopo le parole « ai sensi dell'articolo 12, » le parole « commi 4 e 5 » sono sostituite con le parole « commi 3 e 4 ».

k) All'articolo 11 comma 7 alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole « Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale.

l) All'articolo 12 comma 3 alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo « In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti.

m) All'articolo 13 comma 1, lettera a) dopo le parole « valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati, » sono aggiunte le parole « anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti, »;

n) All'articolo 16 comma 3 le parole « l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14, » sono sostituite con le parole « l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15. »;

o) All'articolo 17 comma 1 dopo le parole « prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e » la parola « successivamente » è sostituita con le seguenti parole « a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura » e alla fine dell'articolo dopo le parole « all'interno e all'esterno della struttura » è aggiunta la frase « Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione ».

18. 012. Gottardo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/65/CE, il Governo è delegato ad apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo

unico dell'intermediazione finanziaria, al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private, al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea e dell'istituzione e dei poteri dell'Autorità bancaria europea istituita dal Regolamento UE n. 1093/2010, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal Regolamento UE n. 1094/2010, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal Regolamento UE n. 1095/2010 (le « Autorità di vigilanza europee »), del Comitato congiunto delle tre Autorità previsto dall'articolo 54 dei medesimi Regolamenti, nonché del Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal Regolamento UE n. 1092/2010;

b) prevedere che le autorità nazionali competenti possano, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione Europea, cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità di vigilanza europee, il Comitato congiunto, le autorità competenti degli altri Stati membri e il Comitato europeo

per il rischio sistemico, e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse disposizioni dell'Unione Europea;

c) prevedere che le autorità nazionali competenti tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;

d) tenere conto dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1905/2010, che stabiliscono le circostanze in cui le Autorità di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorità nazionali competenti;

e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione Europea che prevedono la possibilità di delega di compiti tra autorità nazionali competenti, e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee;

f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformità, rispettivamente, agli articoli 10 e 15 dei regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee;

g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.

2. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Autorità interessate provvedono agli

adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

18. 039. Il Governo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 2-*quinquies* – (Disposizioni concernenti il sistema bancario) del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 303 del 29 dicembre 2010), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2011 – Suppl. Ordinario n. 53, pagina 1), recante: « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. « è aggiunto il seguente comma:

« le disposizioni del comma che precede si applicano ai rapporti instaurati dopo il 26 febbraio 2011 data d'entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 ».

18. 041. Scilipoti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di regimi di vigilanza e di stabilità finanziaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle raccomandazioni formulate nelle Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 14 mag-

gio 2008 ed alle conferenti disposizioni di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/111/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la Banca d'Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo e la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, nell'espletamento dei loro compiti prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria negli Stati membri dell'Unione Europea, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con gli organismi di vigilanza dell'Unione europea e degli altri Stati membri;

b) prevedere che le medesime Autorità nazionali di vigilanza, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione le decisioni, le raccomandazioni, le linee guida e le indicazioni provenienti dagli organismi di vigilanza dell'Unione Europea, così da assicurare la convergenza delle prassi e degli approcci di vigilanza nell'Unione Europea;

c) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalle raccomandazioni da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento.

2. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

18. 042. Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2009/4117 ex articolo 258 TFUE in materia di deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede).

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria e per ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2009/4117 a articolo 258 TFUE, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *i-sexies*), dopo le parole « enti senza fine di lucro e cooperative, » aggiungere le seguenti: « nonché i canoni di locazione relativi ai contratti di affitto stipulati da studenti universitari italiani presso facoltà di Paesi membri dell'Unione Europea, ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 2012.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 043. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Attuazione della direttiva 2009/21/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 Aprile 2009).

1. Nelle more del recepimento della direttiva 2011/15/UE della Commissione

del 23 febbraio 2011 recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ed al fine di incrementare il dispositivo volto ad assicurare il potenziamento della sicurezza marittima, nonché allo scopo di consentire una piena attuazione della direttiva 2009/21/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 Aprile 2009 relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera, unitamente alla Decisione del Consiglio 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 comma 6-ter del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10 è incrementata di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. 044. Formichella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Attuazione della Raccomandazione 2010/238/UE del 26 aprile 2010 della Commissione Europea).

1. Al fine di dare attuazione alla raccomandazione della Commissione Europea n. 2010/238/UE del 26 aprile 2010, finalizzata a valorizzare il patrimonio culturale immateriale, compreso quello agroalimentare, ed in particolare la «Dieta Mediterranea» proclamata patrimonio dell'Umanità UNESCO, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, così come modificata

dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Gli elementi iscritti nella « lista rappresentativa del patrimonio immateriale », sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati « elementi UNESCO », sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico, naturale e agro-silvo-pastorale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale »;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole « servizi culturali offerti, » sono aggiunte le seguenti: « nonché di salvaguardare, promuovere e diffondere gli elementi UNESCO, »;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d-bis è aggiunta la seguente:

« d-ter) alla salvaguardia, promozione, e diffusione del patrimonio agroalimentare dei siti italiani e degli elementi UNESCO »;

2. All'attuazione del comma 1 si provvede, fermi restando gli stanziamenti stabiliti dall'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Per i medesimi fini di cui al comma 1, il Comitato di cui all'articolo 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, promuove, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la valorizzazione delle pratiche agricole e alimentari tradizionali e le conoscenze del patrimonio agro-silvo-

pastorale nazionale assicurando la completa attuazione della legge 6 aprile 1977, n. 184 e della legge 27 settembre 2007, n. 167.

18. 045. Formichella.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007).

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 sostituire le parole « entro il termine di dodici mesi » con le seguenti « entro il 31 luglio 2011 ».

2. L'articolo 29 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, è sostituito dal seguente:

ART. 29.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

1. Il Governo adotta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario

coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati che punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);

c) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate;

d) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

18. 046. Porcino, Palomba.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche agli articoli 49 e 50 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008*).

1. All'articolo 49, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 sostituire le parole « entro il termine di dodici mesi » con le seguenti « entro il 31 luglio 2011 ».

2. All'articolo 50, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole « comma 1, lettere a), e), f) e g), » sono soppresse.

18. 047. Palomba, Porcino, Favia.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante *attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE*).

Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « gli articoli 7, 8, 11, commi 1 » le parole « e 3 » sono sostituite con « e 6 »;

b) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole « agli articoli 7, 8, 11, commi 1 » le parole « e 3 » sono sostituite con « e 6 »;

c) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole « gli obblighi di cui agli articoli 11, » le parole « comma 3 » sono sostituite con « comma 6 »;

d) all'articolo 7 comma 5 lettera a) dopo le parole « riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11, » le parole « comma 3 » sono sostituite con « comma 6 »;

e) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole « da parte dell'autorità competente » aggiungere le seguenti: « A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le

informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni »;

f) all'articolo 6 comma 10 dopo le parole « fornendo al medesimo le informazioni pertinenti » sono aggiunte le parole « , comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, »;

g) l'articolo 8 comma 1 è sostituito del seguente:

« L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:

a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;

b) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonché i termini per la presentazione delle stesse;

c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

d) la natura delle eventuali decisioni;

e) indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.

L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.

Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni »;

h) l'articolo 8 comma 2 è sostituito dal seguente: « I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui al comma 1 »;

i) all'articolo 10 comma 1 lettera a) dopo le parole « ai sensi dell'articolo 11, » le parole « comma 2 » sono sostituite con le parole « comma 3 »;

j) all'articolo 10 comma 1 lettera c) dopo le parole « ai sensi dell'articolo 12, » le parole « commi 4 e 5 » sono sostituite con le parole « commi 3 e 4 »;

k) all'articolo 11 comma 7 alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole

« Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore »;

l) all'articolo 12 comma 3 alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo « In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti »;

m) all'articolo 13 comma 1, lettera a) dopo le parole « valutare la probabilità che si produca percolato da rifiuti di estrazione depositati, » sono aggiunte le parole « anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti »;

n) all'articolo 16 comma 3 le parole « l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14, » sono sostituite con le parole « l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15 »;

o) all'articolo 17 comma 1 dopo le parole « prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e » la parola « successivamente » è sostituita con le seguenti parole « a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura » e alla fine dell'articolo dopo le parole « all'interno e all'esterno della struttura » è aggiunta la frase « Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione ».

18. 048. Il Governo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	94
ALLEGATO 1 (<i>Documento depositato dal gruppo della Lega Nord Padania</i>)	99
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti presentati dal gruppo del Partito Democratico conseguenti al documento contenente le proposte di modifica presentato nella seduta del 9 marzo 2011</i>) .	102

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 marzo 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta da parte di alcuni componenti della Commissione di

sottoporre il testo dello schema di decreto al parere del Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento della Camera. In proposito si riserva di effettuare i necessari approfondimenti.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) prima di procedere ad una disamina puntuale dei profili problematici relativi ad alcune norme dello schema in esame, reputa utile una riflessione di carattere generale sullo stesso, sottolineando come la sua portata innovativa sia di fatto estremamente modesta. Come emerso anche nel corso delle audizioni, il carattere conservativo del provvedimento si deduce da due elementi essenziali, quali il ridotto livello di autonomia fiscale attribuito alle regioni, la cui quota di entrate tributarie rispetto alle entrate totali risulterebbe sensibilmente inferiore all'attuale, e la limitata efficacia di conseguire l'efficientamento del sistema attraverso i costi standard. Su tale ultimo punto, precisa che l'aver costruito l'indicatore di costo standard non come un vincolo ma come un moltiplicatore rischia, in assenza di mec-

canismi di tutoraggio e valutazione, di sortire l'effetto negativo di sostituire la spesa cosiddetta « buona » con quella « cattiva », non ottenendo quindi alcun risparmio, ma cristallizzandola ai livelli attuali.

Nel rammentare che la legge delega sancisce il carattere verticale della perequazione delle capacità fiscali, invita ad una riflessione sui possibili profili di costituzionalità del decreto in merito al meccanismo perequativo prefigurato dall'articolo 11, che appare ispirato a criteri di riequilibrio di tipo orizzontale. Inoltre, con la previsione di escludere le regioni a statuto speciale dall'applicazione delle norme del provvedimento si rischia, da un lato, di costruire un federalismo squilibrato e iniquo e dall'altro, per effetto della presenza in talune delle citate regioni di scostamenti rispetto ai valori ottimali anche molto elevati, di drenare risorse che potrebbero essere diversamente destinate a fini perequativi.

In merito ai criteri di ripartizione delle risorse sanitarie, ritiene che la loro distribuzione sulla base di un indicatore di costo pro-capite standardizzato debba essere affiancata ad una perequazione infrastrutturale, dal momento che gli investimenti assumono un ruolo essenziale nel processo di riqualificazione della spesa nell'ambito dell'attuazione del federalismo. Non concorda, a tale proposito, con l'inserimento nel procedimento di calcolo dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario di indicatori di deprivazione, che potrebbero esser oggetto di estenuanti trattative in sede politica, reputando al contrario preferibile che tali parametri siano determinati sulla base di elementi oggettivi e qualitativi della spesa.

Relativamente poi all'invarianza della pressione fiscale complessiva evocata nelle proposte della Conferenza Unificata, rileva che non è chiarito a quale pressione fiscale debba farsi riferimento né se tale parametro possa essere suscettibile di diminuzione. Propone a tal fine di costruire un indicatore di pressione fiscale cui far riferimento e di verificarne il rispetto attraverso un monitoraggio periodico, da affidare alla Conferenza permanente per il

coordinamento della finanza pubblica. La verifica del rispetto del vincolo di invarianza della pressione fiscale rappresenta, a suo avviso, un elemento essenziale al fine di garantire che l'autonomia fiscale delle regioni non pregiudichi i diritti dei cittadini e non sia destinata alla copertura di inefficienze di spesa.

Ulteriori profili di criticità riguardano la variabilità delle aliquote Irpef, la cui manovrabilità è suscettibile di produrre una forte differenziazione della pressione fiscale, a parità di reddito, incidendo sull'unitarietà e sulla progressività dell'imposta, anche alla luce della preannunciata riforma fiscale. Non condivide inoltre la limitazione prevista dal provvedimento circa la flessibilità delle aliquote dell'addizionale Irpef e dell'Irap, ritenendo che la clausola di salvaguardia ivi stabilita dovrebbe essere estesa anche agli altri tipi di redditi e non limitata ai soli redditi da lavoro dipendente e da pensione. Premesso che la concorrenza fiscale tra territori è insita nella logica federalista, propone che l'attribuzione alle regioni del potere di ridurre o azzerare l'Irap sia posticipata al termine del periodo di convergenza, ossia nel momento in cui dovrebbe essere realizzata la parità delle condizioni di partenza.

In ordine infine ai livelli essenziali delle prestazioni per le funzioni diverse dalla sanità, sottolinea, da un lato, la minore esperienza maturata in tali settori, che richiede di intraprendere un percorso di conoscenza e valutazione, e dall'altro la complessità che attiene l'erogazione dei servizi di assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale, la cui allocazione non è concentrata solo a livello regionale, come avviene per la sanità, ma è suddivisa tra i diversi livelli di governo ed è caratterizzata dall'estrema eterogeneità dei modelli di gestione adottati da ciascun ente.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD) nell'evidenziare come l'impianto complessivo dello schema di decreto in esame fornisca un quadro dell'attuale sistema dei rapporti tra Stato e regioni, sottolinea, con specifico riferimento al settore sanitario,

gli aspetti innovativi rappresentati da una definizione delle fonti di finanziamento a carattere fiscale piuttosto che legate al fondo sanitario nazionale.

Rileva come, dopo oltre trent'anni di studio del comparto sanitario, appaia finalmente possibile discutere sul tema della valutazione dell'impatto del medesimo sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, sul deficit che deriva dalle spese degli enti sanitari locali, per i quali non risulta agevole l'esame del rapporto tra domanda e offerta e, di conseguenza, dell'evoluzione della spesa a carico del bilancio dello Stato.

Citando alcuni elementi informativi tratti dalla documentazione depositata dalla COPAFF evidenzia come dal confronto dei dati relativi ai disavanzi, pur con i noti limiti dovuti alla mancanza di uniformità contabile, risulti che alcune regioni che presentano valori assoluti di disavanzo più elevati di altre facciano poi registrare deficit pro-capite più contenuti. Ne consegue che il comparto sanitario risulta fortemente differenziato dal punto di vista organizzativo, anche con riferimento agli ulteriori servizi offerti, e che, come è emerso nel corso delle audizioni, i dati possano variare considerevolmente in base alla distribuzione della popolazione per classi di età, finendo per favorire le regioni con residenti che in media presentano un'età più ridotta, grazie ad un minore consumo sanitario. Tuttavia, è necessario assicurare che le prestazioni siano distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale, garantendone i livelli essenziali rispetto a parametri di equità. Se da un lato, pertanto, appare possibile ridurre la spesa di parte corrente, non sarebbe corretto distribuire i risparmi di risorse per finanziare altra spesa corrente, ma occorrerebbe elaborare un piano che individui i fabbisogni dei servizi infrastrutturali sanitari.

Concordando inoltre con quanto espresso dalla collega Lanzillotta, invita il Governo a prestare maggiore attenzione ai parametri socio-economici, individuando uno stretto rapporto tra la sfera sociale e quella sanitaria, in quanto è verosimile

che livelli eccessivi di disagio sociale alla lunga possano scaricarsi sulla spesa sanitaria.

Segnalando conclusivamente che i tagli lineari effettuati dal decreto-legge 78 del 2010 hanno inciso profondamente su molti dei capitoli di spesa destinati alle regioni, rileva come tale metodo non sia in armonia con il principio di autonomia degli enti territoriali e che occorra pertanto ripristinare le risorse in questione.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) osserva che lo schema di decreto delinea una complessa ed efficace ridefinizione del sistema di finanziamento delle regioni e delle province, nonché dei contenuti e delle procedure per un miglior controllo della spesa nel settore sanitario, che appare nel suo complesso da valutare con favore e che risulta particolarmente condivisibile in alcuni aspetti, quali ad esempio quelli concernenti la manovrabilità fiscale dell'Irpef prefigurata per le regioni. In tale quadro il proprio gruppo riterrebbe tuttavia utili alcune correzioni ed integrazioni, talune delle quali anche di carattere testuale, la cui compiuta e specifica ricognizione è contenuta, anche per una miglior chiarezza, in un documento cui rinvia e che chiede di allegare al resoconto della seduta (*vedi allegato 1*).

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD) ritiene necessario svolgere alcune considerazioni sullo schema di decreto, la prima delle quali attiene alla totale assenza di riferimenti ai livelli essenziali delle prestazioni (Lep) per i settori diversi dalla sanità: assenza che a suo avviso potrebbe costituire un effetto dei tagli alle risorse regionali effettuati dal decreto legge n. 78 del 2010. Benché sia senz'altro consapevole della difficoltà di individuare i Lep per tali settori, ed in particolare per quello dell'assistenza, in cui le prestazioni dipendono anche dai comportamenti e dalla qualità degli operatori, considera tuttavia necessario che nel provvedimento venga almeno prefigurato – ed in tal senso rinvia alle proposte emendative del proprio gruppo – un percorso di costruzione dei

livelli in questione, per il quale, osserva, potrebbe essere utile conoscere i primi risultati dell'attività che sta effettuando la SOSE sulla base di uno dei decreti legislativi approvati.

Per quanto concerne la sanità, condivide l'approccio conservativo riportato nel provvedimento all'esame, anche perché il criterio della distribuzione pro-capite della spesa pesata costituisce un metodo ormai consolidato; non può tuttavia ignorarsi il problema delle esternalità sociali ed economiche che hanno effetti negativi sulla spesa, che, peraltro, ritiene vada affrontato sul piano della perequazione infrastrutturale del settore. Considera inoltre necessario precisare che la presenza di uno stanziamento di risorse, per il fabbisogno sanitario, che viene stabilito a monte sulla base delle compatibilità economiche, non deve far venir meno l'urgenza di individuare i costi standard delle prestazioni, mediante i quali si arriverebbe a cifrare l'importo del fabbisogno sanitario teoricamente necessario, rimettendo in tal modo ad una trasparente decisione politica la individuazione delle risorse effettivamente stanziabili nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica.

Una ulteriore considerazione attiene al rischio che il sovraccarico che questo decreto opera sull'Irpef, ampliandone sia la discrezionalità che la manovrabilità, produca un effetto distorsivo sulla struttura stessa dell'imposta, ritenendo che al fine di intervenire su tale questione potrebbe risultare utile sapere a che punto sono i lavori sulla riforma fiscale annunciata dal Ministro dell'economia. Sul fondo perequativo sottolinea l'importanza delle proposte di modifica avanzata dal proprio gruppo, finalizzate a prevedere una disciplina sulla fase transitoria che è inspiegabilmente assente nel provvedimento. Conclude segnalando come le risorse assegnate alle province vengano basate principalmente su una imposta di carattere assicurativo che però potrebbe avere nel tempo andamenti decrescenti, con conseguenti effetti sull'autonomia fiscale effettiva dell'ente provinciale.

Segnala infine che il gruppo del Partito Democratico ha depositato le proposte emendative derivanti dal documento presentato dal gruppo medesimo nella seduta di ieri (*vedi allegato 2*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel segnalare che si farà carico di dare gli opportuni impulsi propositivi ai lavori della Commissione, sulla base di alcune delle segnalazioni ora svolte dal collega Barbolini, lo invita, qualora lo ritenga utile, ad eventuali integrazioni in tal senso delle proposte emendative finora presentate dal gruppo del Partito Democratico.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) invita il presidente a richiedere alla COPAFF l'elaborazione di alcune proiezioni dei dati di finanza pubblica relativi agli effetti delle decisioni che sono state sinora adottate sul federalismo fiscale, sottolineando che la COPAFF è istituita nella legge n. 42 quale strumento tecnico di supporto al Governo e al Parlamento. Osservando che nel corso del dibattito le spese delle regioni spesso sono state poste a raffronto con quelle delle regioni a statuto speciale, ricorda che la normativa sul federalismo in realtà si applica alle sole regioni a statuto ordinario ed invita, quindi, a non creare nei cittadini false illusioni circa la riduzione delle spese delle autonomie speciali, che appaiono essere in una posizione di vantaggio in termini di risorse rispetto alle altre regioni. Evidenzia come nel corso degli ultimi trent'anni la spesa dei comuni in rapporto al PIL sia diminuita, quella delle province sia aumentata di circa l'1 per cento a seguito dell'attribuzione di nuove competenze, mentre, a causa della spesa sanitaria, sia esplosa la spesa delle regioni. Ritiene che tali dati stiano a significare che, fermo restando la presenza di sprechi ad ogni livello di governo, è fondamentale che venga effettuata una attenta determinazione dei LEP, anche per i servizi non sanitari, auspicando che possa pervenirsi ad una soluzione migliore rispetto a quella sui fabbisogni standard dei comuni. Peraltro una errata determinazione del fab-

bisogno non potrà non generare ricorsi da parte di quegli enti che si vedranno ridurre sensibilmente le risorse assegnate. Infine auspica che il lavoro della Commissione possa determinare maggiore autonomia finanziaria per le regioni e le province, al fine di far comprendere effettivamente al cittadino dove vanno a finire i suoi tributi ed evitare ulteriore confusione in un sistema fiscale assai complesso.

Il ministro Roberto CALDEROLI nel confermare l'approccio necessariamente conservativo del decreto in materia di spesa sanitaria, come rilevato dal senatore Barbolini, sottolinea che l'obiettivo del Governo non sia tanto incidere sull'ammontare delle risorse destinate alla sanità, quanto sulla spesa complessiva, con l'ambizioso obiettivo di conseguire un risparmio. Come emerge dalle analisi di settore, infatti, la questione non riguarda tanto l'attribuzione delle risorse, per le quali in effetti non si registra un forte variabilità in termini di quota capitaria, quanto l'offerta dei servizi, che non appaiono adeguati agli standard prefissati.

Evidenziando la portata della definizione percentuale di ripartizione della spesa sanitaria tra macrolivelli di assistenza (collettivo, distrettuale e ospedaliero) in termini di programmazione delle risorse, prospetta la necessità di una riduzione della spesa corrente, accompagnata dalla perequazione infrastrutturale che consenta di incrementare il livello di investimenti nel settore sanitario. In particolare segnala come l'aver stabilito espressamente nel decreto le quote percentuali di spesa per i tre diversi macrolivelli cui dovranno adeguarsi le regioni costituisca un elemento destinato a dare un primo segnale che sostanzia l'obiettivo del superamento della spesa storica.

Evidenzia come lo sforzo del Governo sia di procedere, senza ledere l'autonomia a livello regionale, alla individuazione del

costo *standard* nel settore sanitario, nel quale si registra una forte differenziazione della spesa tra regioni non solo rispetto al personale – che andrebbe comunque ridimensionato in base a rapporti di equivalenza tra macrolivelli – ma anche con riferimento ad altre prestazioni come i servizi di pulizia e ristorazione. Tale definizione è tanto più urgente se si considera che manovre di contenimento della spesa sanitaria complessiva insistono soprattutto sul settore farmaceutico, che attualmente è l'unico per il quale sono stati individuati costi che consentono un'esatta riduzione dei margini di spesa.

Per tale motivo, in assenza di una esatta definizione del costo standard nel settore sanitario, si prevede l'introduzione di parametri oggettivi di controllo della spesa, come ad esempio misure premiali per le regioni che si dotino di una centrale unica per gestire le gare di appalto al fine di contenere le spese per servizi. Con riferimento alla definizione dei fabbisogni, inoltre, rileva la necessità che gli stessi derivino da elementi oggettivi, anche di tipo numerico, e non da una valutazione che poi diviene necessariamente oggetto di negoziazione.

Conclusivamente conviene su molte delle proposte emerse negli interventi, come ad esempio quella di non inserire nel testo l'indice di deprivazione, al fine di migliorare complessivamente le disposizioni del provvedimento, mettendo in guardia dalla tentazione di non sostituire al centralismo statale quello delle regioni, soprattutto con riferimento alla definizione delle norme relative ai fondi perequativi.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

**DOCUMENTO DEPOSITATO DAL GRUPPO
DELLA LEGA NORD PADANIA**

La proposta del Governo, vagliata e condivisa dalle Autonomie, rappresenta una complessa ed efficace ridefinizione del sistema di finanziamento delle Regioni e delle Province, in aderenza alla Costituzione e alla legge delega n. 42 del 2009.

Su questi aspetti raccomandiamo ai relatori, nella formulazione delle loro proposte, estrema aderenza al dettato costituzionale e alle indicazioni della delega: ci riferiamo in particolare ad alcune proposte inerenti i fondi perequativi formulate dal Partito Democratico che diventano piuttosto dei trasferimenti surrettizi (sono noti i pentimenti esplicitamente espressi da qualche componente della Commissione in merito alla previsione costituzionale della soppressione dei trasferimenti quali fonte di finanziamento degli Enti locali), o alle proposte palesemente contraddittorie, ad esempio, con i criteri utili ad individuare le modalità per cui le aliquote di compartecipazione finalizzate alla copertura delle spese essenziali in tema di sanità siano quelle in grado di adempiere a questo compito in una sola Regione (si rilegga bene l'articolo 8 della legge delega !)

In completa aderenza con la legge delega, quindi, la fiscalità regionale si fonda:

a) a partire dal 2012 sulla addizionale regionale all'IRPEF, da adottare, entro il 30 giugno 2011, con d.p.c.m.,

b) sul riconoscimento in capo alle Regioni della facoltà di intervenire sull'ad-

dizionale IRPEF introdotta a partire dal 2012.

c) sulla possibilità di stabilire aliquote dell'addizionale regionale IRPEF differenziate esclusivamente in ragione degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale

d) sulla possibilità di disporre, purché le Regioni non siano impegnate nei piani di rientro dei *deficit* sanitari, detrazioni a favore delle famiglie

e) sulla possibilità di ridurre l'IRAP, a partire dall'anno 2014, fino anche ad azzerarla

f) sul riconoscimento dei tributi spettanti sulla base della legislazione vigente (i tributi propri derivati)

g) sulla riproposizione della norma contenuta nella delega in materia di tributi propri in senso stretto il tutto però a decorrere dall'anno 2013.

Il sistema che emerge dalla bozza si fonda dunque:

sui tributi propri derivati, che vengono acquisiti alla fiscalità regionale, pur restando istituiti e disciplinati dallo Stato;

sulla rivista addizionale IRPEF

e sulla compartecipazione all'IVA.

Ci sembra quindi:

condivisibile la norma che consente la differenziazione delle addizionali in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

condivisibili e finanche innovative le norme che consentono alle Regioni di maggiorare nell'ambito dell'addizionale le detrazioni previste dall'articolo 12 del T.U.I.R. e di disporre detrazioni con dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale;

la sospensione della possibilità di disporre le detrazioni per le Regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario.

Riteniamo, per quanto riguarda il comparto delle Province, siano necessarie alcune correzioni ed integrazioni che illustreremo di seguito.

Per le Regioni:

1) All'articolo 3, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: « Nel caso di beni immobili, si intende per luogo della cessione o della prestazione quello in cui si trova l'immobile ».

2) Si chiede di mantenere l'articolato della bozza in ordine al processo di individuazione delle Regioni di riferimento, senza distinzione tra appartenenza geografica nord, centro e sud, che sarebbero in contrasto con i principi della legge delega.

3) Si chiede di riformulare l'articolo 22, comma e), definendo come unico criterio oggettivo utile alla definizione dei bisogni sanitari quello della popolazione pesata regionale.

Per le Province:

1) Si condivide la proposta delle autonomie di sostituire la compartecipazione sulle accise sulla benzina con la compartecipazione IRPEF.

2) Per far fronte alle competenze provinciali in termini di controllo, gestione e rilascio delle concessioni ed autorizzazioni alle captazioni idriche per produzioni di bevande, si propone di inserire la seguente articolazione all'articolo 16, aggiungendo dopo il comma 1, il seguente comma:

« 2. A decorrere dall'anno 2011 le regioni a statuto ordinario, su proposta delle province, istituiscono una addizionale agli importi unitari dei canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica il cui gettito è interamente devoluto a favore delle province che rilasciano le pertinenti concessioni o autorizzazioni per l'uso della risorsa idrica. La suddetta addizionale variabile da un minimo di 0,002 euro per litro fino a un massimo di 0,008 euro per litro si applica esclusivamente alle utenze che realizzano i seguenti utilizzi:

a) captazione da sorgente, falda o falda profonda per produzione di acque minerali o bevande a base di acqua.

L'addizionale è versata con le stesse modalità previste per il versamento del canone dovuto.

3) Imposta Provinciale Trascrizione

Preso atto che attualmente i motocicli di importante cilindrata costano più di autovetture piccole e non pagano IPT, che l'acquirente di un'utilitaria di nuova immatricolazione da poche migliaia di euro – o comunque acquistata da un concessionario o da un'impresa – versa lo stesso importo di chi acquista un'auto di lusso, considerato che in un'ottica anche di maggiore equità fiscale nei confronti dei cittadini sarebbe auspicabile un'applicazione dell'imposta in misura proporzionata alla potenza dell'autovettura acquistata ed in base alla categoria ambientale della medesima si propone di sostituire all'articolo 13, comma 6, l'ultimo periodo con il seguente:

« Entro il 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie

Locali, si provvede al riordino dell'imposta relativamente ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) presupposto dell'imposta correlato all'immatricolazione del veicolo e relativa trascrizione;

b) soggetto passivo: l'intestatario del bene mobile;

c) oggetto dell'imposta: autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;

d) misura dell'imposta e sua maggiorazione in proporzione alla potenza e valore del veicolo e grado di inquinamento dello stesso;

e) regime delle esenzioni ed agevolazioni;

4) RC AUTO.

Si propone di anticipare la manovrabilità dell'aliquota già all'anno 2012 e di avere la certezza di poter acquisire sempre già dal 2012 tutti gli elementi utili alle attività di accertamento rispetto a fenomeni di evasione dell'imposta, attraverso apposito modello di dichiarazione per le compagnie assicuratrici. Pertanto si propone che all'articolo 13, al comma 3 dopo le parole « Agenzia delle entrate » si aggiungano le parole « da emanarsi entro il 2011 ».

Inoltre per meglio definire la temporalità di attuazione delle variazioni di aliquota del RCAuto, all'articolo 13, comma 2, si propone di inserire infine il seguente periodo: « Tali variazioni, pena la loro inefficacia, dovranno essere deliberate non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e hanno effetto nell'anno di competenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

5) COSAP.

Si propone di sostituire il canone di occupazione suolo pubblico provinciale, come già previsto per le regioni con una compartecipazione IRPEF. A tale fine si prevede di inserire all'articolo 14 dopo il comma 7 il seguente comma:

8. A decorrere dall'anno 2012 per le province sono soppressi il canone di occupazione spazi o aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 507 del 1993. Il gettito relativo è sostituito con l'attribuzione di quota della compartecipazione di cui al primo comma, con riferimento alla certificazione del rendiconto delle province 2011.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

**EMENDAMENTI PRESENTATI DAL GRUPPO DEL PARTITO
DEMOCRATICO CONSEGUENTI AL DOCUMENTO CONTENENTE
LE PROPOSTE DI MODIFICA PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL
9 MARZO 2011**

**Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio
Punto 1 delle proposte di modifica**

Articolo 9.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 9.

(Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio).

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni *standard* nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.

2. Il livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1 sono stabiliti prendendo a riferimento macro-aree di intervento, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per gli aspetti organizzativi e tecnologici dei servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni *standard* nonché le

metodologia di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

3. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione. Il monitoraggio degli obiettivi di servizio è effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il

Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione scolastica e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8 comma 1 lettera c), della legge n. 42 del 2009.

5. Fino alla determinazione, con legge statale, dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale, istruzione scolastica e trasporto pubblico locale, riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione ovvero ai livelli adeguati di cui all'articolo 8, comma 1 lettera c), della legge n. 42 del 2009, e i relativi costi e fabbisogni *standard*. A tal fine si applicano le procedure e le metodologie di cui al comma 2. Il Governo, nel processo di coordinamento della finanza pubblica definito dalla legge n. 196 del 2009, aggiorna gli obiettivi di servizio per il triennio successivo.

6. Per le finalità di cui al comma 5, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, da utilizzare per definire i costi e i fabbisogni *standard* e gli obiettivi di servizio, in

coerenza con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio. La banca dati è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso l'ISTAT, di concerto con la struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-regioni del 3 dicembre 2009. Con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono definite le modalità di accesso, anche diretto, alla banca dati, da parte della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Nei settori e nelle macroaree in cui convivono servizi erogati sia dalle regioni che da comuni e province, la procedura di cui al presente comma si integra con quella stabilita dal citato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. »

Misure in materia di finanza pubblica e recupero dei tagli del decreto legge n. 78 del 2010 Punti 2 e 9 delle proposte di modifica.

Articolo 27.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 27

(Disposizioni in materia di finanza pubblica).

1. L'autonomia finanziaria delle regioni deve essere compatibile con gli impegni

finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale, e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pubblica con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In sede di coordinamento della finanza pubblica si provvede alla periodica verifica degli effetti delle misure di cui al presente provvedimento, con riguardo all'andamento dei gettiti, anche al fine di predisporre adeguate misure compensative di eventuali interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi e delle compartecipazioni attribuite.

4. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti, con le procedure di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, gli obiettivi di servizio, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e i relativi fabbisogni standard, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

5. Per i fabbisogni standard nei settori diversi dalla sanità i criteri di riparto dei fabbisogni effettivamente finanziabili utilizzano le medesime procedure previste per il settore sanitario all'articolo 22, comma 9.

6. Compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, in sede di progressiva attuazione del presente decreto non si tiene conto delle riduzioni di trasferimenti erariali previste dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. »

Assorbe anche articolo 7-quater dell'Intesa che va pertanto soppresso.

N.B. Anche l'articolo 7-ter dell'Intesa va soppresso.

Articolo 6.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. I trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 1 sono quelli individuati nell'Allegato 2 – Tavola 6 – della Relazione del Governo alle Camere in ottemperanza alla disposizione dell'articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

2-bis. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.

2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, di intesa con la Conferenza Unificata, sono individuate le spese dello Stato nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, oggetto di abolizione e di contestuale sostituzione con quote di addizionale regionale all'IRPEF. »

Addizionale regionale all'IRPEF

Punto 3 delle proposte di modifica

Articolo 2.

Sostituirlo con i seguenti:

« ART. 2.

(Addizionale regionale all'IRPEF).

« 1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base è determinata con

successivo decreto legislativo adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, da adottare entro il 30 giugno 2011. La nuova aliquota di base è determinata in modo tale da assicurare al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 6 ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 7, comma 3. Con il decreto di cui al presente comma sono individuate le modalità per mantenere inalterato il prelievo IRPEF a carico del contribuente e per mantenere invariata la struttura dell'imposta rispetto al sistema delle detrazioni.

2. Ciascuna regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi del comma 1. La maggiorazione non può essere superiore:

a) allo 0,5 per cento, sino all'anno 2013;

b) all'1,1 per cento, per l'anno 2014;

c) al 2,1 per cento, a decorrere dall'anno 2015.

3. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

4. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 11.

5. In ogni caso, l'addizionale di cui al presente articolo non può in nessun modo modificare la struttura dell'IRPEF, con riguardo alle basi imponibili, alla progressività e agli scaglioni di reddito.

ART. 2-bis.

(Fabbisogno sanitario).

1. Per l'anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale *standard* corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilità in seguito alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilità delle corrispondenti risorse ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, e in materia di fondo di garanzia e di recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario *standard* regionale. Resta altresì fermo che al finanziamento della spesa sanitaria fino all'anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010, e le ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato. ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

IRAP

Punto 4 delle proposte di modifica

Articolo 4.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. A decorrere dall'anno 2014

ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può variare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale. Riduzioni superiori a un punto percentuale fino all'azzeramento dell'imposta sono possibili:

a) a condizione che esse siano differenziate per settori di attività e per categorie di soggetti passivi e non determinino riduzioni del gettito complessivo dell'imposta;

b) previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in caso di riduzioni generalizzate tali da determinare una diminuzione del gettito dell'imposta compensata a valere su altre risorse. ».

b) sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 11. »

Fondo perequativo (fase transitoria e fase a regime)

Punti 5 e 6 delle proposte di modifica

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

« ART. 11.

(Fondo perequativo).

1. A decorrere dall'anno 2012, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 3;

b) l'addizionale IRPEF ridefinita secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2;

c) l'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;

e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

2. Ai fini del comma 1 il gettito dell'IRAP è valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 4, comma 4. Ai fini del comma 1 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 5 è valutato in base all'aliquota calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito è, inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

3. La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento in una sola regione:

a) della spesa storica per le spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e del fabbisogno come definito ai sensi dell'articolo 21 per le spese relative alla sanità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, fino al 2014 e comunque fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi *standard*;

b) del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, a decorrere dal 2014 e comunque dal termine della fase sperimentale, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi *standard*.

4. Per il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 10, comma 1, nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo.

5. È istituito, dall'anno 2012, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto. Fino al 2014, e comunque fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi *standard*, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica, ad eccezione di quelle relative alla sanità per le quali si considerano i fabbisogni *standard*. A decorrere dal 2014, e comunque al termine della fase sperimentale, le suddette spese devono gradualmente convergere verso i fabbisogni *standard*. Le modalità della convergenza sono stabilite con distinto decreto legislativo integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno finanziabile come definito ai sensi dell'articolo 21.

6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 10 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, è determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dal gettito riveniente dal recupero di evasione. È inoltre garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione di cui al comma 3. Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato.

7. Le fonti di finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto;

b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF;

c) quote del fondo perequativo di cui al comma 8.

8. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni sulla base dei seguenti criteri:

a) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dei tributi di cui al comma 7, lettere a) e b), supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

b) le Regioni con minore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante è inferiore al gettito medio nazionale per abitante dei tributi di cui al comma 7, lettere a) e b), partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle Regioni di cui alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre, in misura non inferiore all'80 per cento, le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato in modo da ridurre, in misura non inferiore all'80 per cento, le differenze tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante senza alterarne la graduatoria in termini di capacità fiscale per abitante;

d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti determinato con le modalità previste al comma 9, ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.

9. Le quote del fondo perequativo risultante dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 10, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacità fiscali. Le modalità della convergenza nonché le modalità di attuazione delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 8, sono stabilite con distinto decreto legislativo integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. »

Compartecipazione IVA

Punto 7 delle proposte di modifica

Articolo 3.

Sopprimere il comma 3.

Alternativa 1.

Articolo 3.

Sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle Regioni sono stabilite in conformità con il principio di territorialità, previa verifica dell'affidabilità statistica dei dati necessari alla realizzazione di tale principio, effettuata dall'ISTAT sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo con riferimento sia ai beni e servizi di mercato sia ai beni e servizi non di mercato. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i

rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi. Nel caso dei servizi il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Per i beni e i servizi non di mercato, i dati derivanti dalle dichiarazioni IVA vengono corretti per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti equiparati, ai fini IVA, a consumatori finali, quali le pubbliche amministrazioni e le altre istituzioni di tipo sociale. »

Sanità

Punto 8 delle proposte di modifica

Articolo 20.

Al comma 1, sopprimere le parole da « al fine di assicurare » fino alla fine.

Articolo 20.

Apportare le seguenti modificazioni;:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-*bis*. Il fabbisogno sanitario standard costituisce l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza e sulla base dei costi *standard*. »;

b) al comma 2, dopo la parola « fabbisogni » inserire la seguente: « sanitari ».

Articolo 21.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: « Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale finanziabile »;

b) al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: « A decorrere dall'anno 2013 in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede

comunitaria è determinato il fabbisogno sanitario nazionale finanziabile (FSNF). Il FSNF è determinato annualmente per ciascun triennio tramite intesa, coerentemente con la determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. »;

c) al comma 2, sostituire le parole « fabbisogno nazionale *standard* » con le seguenti « fabbisogno sanitario nazionale finanziabile ».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole fabbisogno *standard* nazionale « con le seguenti: « fabbisogno sanitario nazionale finanziabile ».

Articolo 22.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: « Determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari standard regionali e nazionali »;

b) sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente per ciascun triennio, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i fabbisogni sanitari *standard* regionali necessari ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza e sulla base dei costi *standard*. »;

c) sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari standard regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute. A tal fine, nell'ambito dei flussi informativi del NSIS, è attribuito ad ogni cittadino

utente, con modalità tecniche rispettose della riservatezza, un codice univoco identificativo, che permetta di seguirne e tracciarne il percorso sanitario per ogni singola patologia, al fine di valutare i livelli di appropriatezza lungo l'intera sequenza di contatti con la rete di offerta del servizio sanitario nazionale. »;

d) dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. I livelli percentuali di cui al comma 3 sono soggetti a revisione biennale in coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009. »;

e) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche tenendo conto di un sistema di pesi e indicatori di tipo socioeconomico, ritenuti utili ai fini di definire i bisogni sanitari, secondo criteri fissati mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni. Sino al raggiungimento dell'intesa, ai fini del riparto di cui al successivo comma 9 si applicano i criteri adottati per il riparto delle annualità 2010-2012. »;

f) sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Sono regioni di riferimento le cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate dalla Conferenza Stato-Regioni in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. L'indicazione delle Regioni deve essere rappresentativa delle ripartizioni territoriali nazionali e delle classi di dimensione demografica. »;

g) al comma 6, sopprimere la lettera e);

h) al comma 7, dopo le parole « relativi al » inserire le seguenti: « triennio terminante con il » ovunque ricorrano »;

i) sostituire il comma 8 con il seguente: « 8. Il fabbisogno sanitario standard regionale è calcolato applicando il costo *standard* determinato ai sensi del comma 6 alla popolazione pesata, anche tenendo conto degli indicatori di cui al comma 4. Il fabbisogno sanitario nazionale *standard* è dato dalla somma dei fabbisogni sanitari regionali *standard*. »;

l) sostituire il comma 9 con il seguente: « 9. Il riparto tra le regioni è effettuato applicando annualmente il valore percentuale del fabbisogno sanitario regionale rispetto a quello nazionale all'ammontare complessivo del FSNF determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 1. »;

m) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Durante i cinque anni sono annualmente monitorati e verificati i LEA, le pesature per popolazione, gli indicatori di tipo socioeconomico di cui al comma 4, i risultati dei piani di rientro. Al verificarsi di scostamenti fra FNSF e fabbisogno sanitario nazionale *standard*, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, vengono predisposte misure per la convergenza. Tali misure tengono conto prioritariamente del rapporto fra struttura del sistema sanitario ed efficienza nell'erogazione dei servizi, e intervengono con appositi investimenti per la riorganizzazione della stessa struttura »;

n) al comma 11, sostituire le parole « nell'anno » con le seguenti: « nel triennio »;

o) sopprimere il comma 12.

Articolo 23.

Al comma 1, sopprimere le parole da « Al fine di garantire » fino a « servizi sanitari regionali ».

Al comma 1, sostituire « fabbisogno *standard* nazionale » con « fabbisogno sanitario nazionale finanziabile »

Articolo 24.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza in tutte le Regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 22, comma 10. »;

b) sopprimere il comma 3.

Coordinamento con il decreto legislativo relativo al fisco municipale

Punto 10 delle proposte di modifica

Articolo 8.

Al comma 4, dopo le parole: “ ciascuna Regione istituisce ” inserire le seguenti: “ a decorrere dall'anno 2011 ” e sostituire le parole da: “ alimentato ” fino a: “ i presupposti di imposta ” con le seguenti “ in cui confluisce una percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma 2. Tale percentuale è ripartita sulla base delle medesime modalità stabilite dal comma 2. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 ”.

Conseguentemente,

all'articolo 17, sostituire il comma 1, con il seguente: « 1. Per la realizzazione in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall'anno 2011, un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. »

Articolo 19.

Sostituire l'articolo 19, aggiungere il seguente:

« ART. 19.

(Fondo perequativo per comuni e province).

1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* collegati alle spese per le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i tributi propri e le partecipazioni ai tributi erariali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono loro attribuiti ai soli fini della determinazione dei trasferimenti perequativi da erogare per il finanziamento rispettivamente delle funzioni fondamentali e delle funzioni diverse da quelle fondamentali. Ai fini dell'effettivo finanziamento delle rispettive funzioni i gettiti dei tributi propri e delle partecipazioni ai tributi erariali sono comunque non vincolati nella destinazione.

2. Nel bilancio dello Stato è istituito il Fondo perequativo alimentato dalla fiscalità generale. Il Fondo è articolato in due componenti, con l'indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e per le province e le città metropolitane. La prima componente riguarda le funzioni fondamentali, la seconda le funzioni diverse da quelle fondamentali.

3. Per il finanziamento delle funzioni fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo sono determinate in modo tale da garantire un ammontare complessivo pari alla somma per tutti i territori regionali delle differenze tra i fabbisogni *standard* dei comuni, delle province e delle città metropolitane, e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi propri e alle partecipazioni ai tributi erariali loro assegnate per il finanziamento delle funzioni fondamentali. La capacità fiscale standardizzata è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi propri e delle partecipazioni ai tributi erariali loro attribuiti che consen-

tano alle varie tipologie di enti di almeno un territorio regionale di finanziare integralmente i rispettivi fabbisogni *standard*.

4. Per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle non fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo sono determinate in modo tale da garantire un ammontare pari alla somma per tutti i territori regionali di una quota delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale entrambe calcolate sui tributi propri e delle partecipazioni ai tributi erariali di ciascuna tipologia di enti assegnate al finanziamento di tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi destinati al finanziamento delle suddette funzioni che garantiscano ai comuni, alle province e alle città metropolitane di almeno un territorio regionale un ammontare pari alla loro spesa storica pro capite per queste funzioni calcolata su tutti gli enti. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili di ciascun territorio regionale destinati al finanziamento delle suddette funzioni.

5. Nel bilancio di ciascuna Regione sono istituiti due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane compresi nel territorio regionale. Le attribuzioni per abitante dal Fondo perequativo istituito nel bilancio dello Stato ai Fondi perequativi istituiti nel bilancio di ciascuna regione sono pari:

a) per la componente relativa alle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari determinati in termini *standard* relativi a tali materie e la capacità fiscale standardizzata dei rispettivi enti destinata alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento riferita al finanziamento dei fabbisogni rela-

tivi alle loro funzioni fondamentali è determinata secondo le modalità di cui al comma 3;

b) per la componente relativa alle funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane, diverse da quelle fondamentali alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale entrambe calcolate sui tributi destinati alla copertura delle loro funzioni diverse da quelle fondamentali. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascuna tipologia di ente di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui al comma 4.

6. Le attribuzioni dal Fondo perequativo istituito nel bilancio dello Stato ai Fondi perequativi istituiti nel bilancio di ciascuna regione non hanno vincolo di destinazione.

7. Ciascuna Regione provvede a ripartire le risorse complessive dei propri due Fondi perequativi tra i singoli enti secondo le seguenti modalità:

a) sulle funzioni fondamentali il riparto operato da ciascuna Regione deve essere tale da rendere possibile in ciascun ente il pieno finanziamento dei fabbisogni *standard* tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni sui tributi erariali loro assegnati per il finanziamento di tali funzioni. È fatta salva la possibilità per lo Stato di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale leggi regionali di riparto delle risorse che non consentano il raggiungimento di questi obiettivi. In alternativa, lo Stato può ricorrere ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione;

b) sulle funzioni diverse da quelle fondamentali i criteri di riparto adottati da ciascuna Regione sono determinati mediante accordi raggiunti in sede di Consiglio delle autonomie tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni

assegnate ai comuni, alle province e alle città metropolitane, per il finanziamento di tali funzioni.»

Fiscalità provinciale

Punto 11 delle proposte di modifica

Articolo 12.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-*bis*. Ai fini dell'attuazione del presente capo, non si tiene conto delle riduzioni di trasferimenti erariali previste dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni. »

Articolo 13.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la parola: « 2014 » con la seguente: « 2012 »;

b) al comma 3, dopo le parole: « Direttore dell'Agenzia delle entrate » inserire le seguenti: « , da emanarsi entro il 2011, »;

c) al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Entro il 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla rideterminazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione con proprio decreto modificativo del decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435. Con successivo decreto legislativo correttivo si provvede al riordino dell'imposta provinciale in ordine al presupposto e misura dell'imposta, soggetti passivi, maggiorazioni, esenzioni ed agevolazioni. »

Articolo 15.

Al comma 4, dopo la parola: « istituisce » inserire le seguenti: « per il 2012 »

e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il fondo regionale di riequilibrio termina a decorrere dal 1° gennaio 2013; conseguentemente le Regioni determinano la quota di compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale e o ad altri tributi regionali per ciascuna Provincia ».

Articolo 17.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle Province dell'autonomia di entrata, è istituito, per l'anno 2012, un Fondo sperimentale di riequilibrio. »

b) al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: « per il solo anno 2012 ».

Articolo 13.

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, aggiungere il seguente periodo: « Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito informatico dell'Unione delle Province Italiane (UPI). »;

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete all'Agenzia delle Entrate, su segnalazione delle singole province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. »

Sistema finanziario delle città metropolitane

Punto 12 delle proposte di modifica

Articolo 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

« ART. 19-bis.

(Sistema finanziario delle città metropolitane).

1. In attuazione dell'articolo 15 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma del comma 8 dell'articolo 23 della medesima legge.

2. Alle città metropolitane spettano altresì le risorse finanziarie corrispondenti alle funzioni loro attribuite dai comuni che ne fanno parte e dalla Regione con norme contenute nelle proposte di istituzione e negli statuti definitivi di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Per il finanziamento delle specifiche funzioni fondamentali delle città metropolitane, stabilite dalla lettera f) del comma 6 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono loro attribuite, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

a) una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, ulteriore rispetto a quella attribuita ai comuni che ne fanno parte, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, n. 292-bis;

b) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana, ulteriore rispetto a quella attribuita alle province in base all'articolo 14 del presente decreto legislativo;

c) una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti prodotto sul suo territorio.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire:

a) l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) l'imposta di scopo prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, n. 292-bis, secondo le modalità stabilite dallo specifico regolamento previsto dal medesimo articolo;

c) il contributo straordinario di cui all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale, già attribuito al comune di Roma dal comma 16 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli

impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

d) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri degli aeromobili;

e) una compartecipazione al gettito delle tariffe dei servizi pubblici locali che si riferiscono al loro territorio."

Conseguentemente,

all'articolo 7, sopprimere le seguenti parole: « l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili » e le parole: » agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ».

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

Articolo 26.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

« ART. 26-bis.

(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica).

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita, nell'ambito della Conferenza Unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, disciplinandone il funzionamento e la composizione.

2. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

3. La Conferenza è copresieduta dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Presidente della Conferenza Unificata; ne fanno parte altresì il Ministro dell'in-

terno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la Semplificazione normativa, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI o suo delegato, il Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI, o suo delegato. Ne fanno parte inoltre 6 Presidenti o Assessori di Regione, 4 Sindaci e 2 Presidenti di Provincia, designati rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica, acquisiti in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ne fa parte altresì il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il ministro per la Salute ove non vengano a questi delegate le funzioni di presidenza della Conferenza Unificata.

4. Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo, nonché rappresentanti di altri enti o organismi.

5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della Conferenza Unificata, convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne facciano richiesta un terzo dei suoi membri.

7. In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del suo Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto.

A tal fine, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI, il Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

8. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) e b), adotta le proprie determinazioni di regola all'unanimità delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l'assenso rispettivamente della componente delle Regioni e della componente delle Province e dei Comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui all'articolo 17, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del Presidente della Conferenza, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI, dal Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI.

9. Le determinazioni adottate dalla Conferenza sono trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Conferenza può altresì trasmettere le proprie determinazioni ai soggetti e agli organismi istituzionali interessati.

10. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42:

a) la Conferenza concorre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e 2 lett. e) della legge n. 196 del 2009;

b) la Conferenza avanza proposte:

1. per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;

2. per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.

c) la Conferenza verifica:

1. l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009;

2. assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

3. assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;

4. verifica la congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;

5. verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio.

d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

e) la Conferenza vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

12. Anche ai fini dell'attuazione di cui all'articolo 16, comma 5, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i lavori svolti.

13. Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett.

g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita dal DPCM del 3 luglio 2009.

14. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio, 2009, n. 42, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione dello sviluppo territoriale, e sotto la direzione del Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, una specifica struttura di segreteria, la cui composizione è definita nel decreto istitutivo, fermo restando che sino alla metà dei posti del contingente potranno essere coperti nella misura massima del 50 per cento da personale delle regioni e, per il restante 50 per cento, da personale delle province e dei comuni il cui trattamento economico sarà a carico delle amministrazioni di appartenenza e i restanti posti sono coperti con personale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale individua, nell'ambito della struttura di segreteria, il segretario della Conferenza, che esercita le attività di collegamento fra la Commissione e la Conferenza stessa. La struttura di segreteria si può avvalere anche di personale dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito della percentuale prevista per province e comuni.

15. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha accesso diretto alla sezione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza, con il supporto tecnico della CO-

PAFF, concorre con il MEF alla individuazione dei contenuti della sezione stessa”.

16. Con successivo provvedimento, adottato in sede di Conferenza unificata,

anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 16, comma 5, sono stabilite le modalità di accesso alla banca dati da parte della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

INDICE GENERALE

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
--	---

IV Difesa

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione di parlamentari dell'Assemblea nazionale del Vietnam	9
---	---

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).	
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2754 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, e con condizioni</i>)	11
--	----

<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	18
--	----

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione e con condizione</i>)	14
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	16
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	17
-----------------------------	----

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 e abbinate (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	22
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	35
<i>ALLEGATO (Nuovi emendamenti del Relatore)</i>	37

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Accredia – Ente Unico nazionale di Accreditamento, Confindustria – Servizi Innovativi e Tecnologici e Confcommercio nell'ambito dell'esame, in sede comitato ristretto, delle proposte di legge C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova recanti «Disciplina delle professioni non regolamentate»	36
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	39
<i>ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati)</i>	42

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	94
<i>ALLEGATO 1 (Documento depositato dal gruppo della Lega Nord Padania)</i>	99
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati dal gruppo del Partito Democratico conseguenti al documento contenente le proposte di modifica presentato nella seduta del 9 marzo 2011)</i> .	102

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,80



16SMC0004520